SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

628ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 4
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» **(3076)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

IMPOSIMATO *(Com.-PDS)* 5, 6
PINTO *(DC), relatore* ..... 9 e *passim*
* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... *Pag.* 9 e *passim*
CORRENTI *(Com.-PDS)* 24, 29
CASOLI *(PSI)* 29
COVI *(Repubb.)* 30
SALVATO *(Rifond. Com.)* 31
* MISSERVILLE *(MSI-DN)* 31
CABRAS *(DC)* 32

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» **(3066)** (*Relazione orale*):

SALVATO *(Rifond. Com.)* 33
IMPOSIMATO *(Com.-PDS)* 38
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 44

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

TRIPODI *(Rifond. Com.)* ..... *Pag.* 49
* ONORATO *(Sin. Ind.)* 53
CORRENTI *(Com.-PDS)* 60

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 66
Nuova assegnazione 66
Rimessione all'Assemblea 66
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 67

INCHIESTE PARLAMENTARI

Approvazione di proposta di proroga 68

GOVERNO

Trasmissione di documenti ..... *Pag.* 68

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 68

INTERROGAZIONI

Annunzio 69

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Cascia, Cattanei, Emo Capodilista, Elia, Evangelisti, Fontana Walter, Gerosa, Giacchè, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Ranalli, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, a Sofia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, prendo la parola per affrontare una questione che si intreccia con un problema regolamentare assai delicato. La pregherei di farla presente al presidente Spadolini, perchè è piuttosto seria.

La Commissione bilancio ha iniziato i suoi lavori ed è emerso un problema di merito, di cui so che non dovrei parlare qui, ma che ha rilevanza generale e istituzionale.

Secondo il Governo i disegni di legge collegati dovrebbero essere approvati così come sono; ora, il Governo è padronissimo di assumere

questa posizione e non è per questo che sollevo la questione. Il problema è che il ministro Cirino Pomicino, a nome del Governo, ha annunciato che le eventuali modifiche ai provvedimenti collegati potranno trovar posto in un disegno di legge collaterale. Ecco dunque la questione che pongo al presidente Spadolini e che riguarda la regolarità della sessione di bilancio, se questa è una sessione di bilancio: l'idea che vi sia un complesso di leggi che costituiscono la manovra e che dovrebbero essere approvate dal Senato, sapendo già che i contenuti saranno modificati dal decreto-legge (e si badi bene, signor Presidente, che ciò ha incidenza sulle coperture), rappresenta uno stravolgimento del modo di lavorare del Parlamento.

Capisco che il Governo dica di non accettare modifiche ai provvedimenti che ha presentato: è una sua piena facoltà. Il Governo però annuncia addirittura che vorrebbe concordare, signor Presidente (e la invito a riferire al Presidente Spadolini, da cui vorrei una pronuncia al riguardo), in Commissione bilancio, modifiche che poi saranno inserite in un decreto-legge. Siamo oltre i limiti del Regolamento e anche del carattere costituzionale della sessione di bilancio: siamo ad una forma di trattativa privata o di gioco delle tre carte. Questo non è ammissibile e noi riteniamo la questione di grande rilievo.

Come ho già detto, il Governo chiede che i disegni di legge siano approvati senza modifiche, come è nel suo diritto. Se vuole introdurre modifiche, ne discuta in Commissione e poi in Aula; non può però intavolare una trattativa parallela su ipotetiche modifiche da apportare con successivi decreti-legge, perchè ciò stravolgerebbe davvero la sessione di bilancio, che verrebbe a non esistere più.

Signor Presidente, la pregherei quindi – lo ripeto ancora una volta – di informare il presidente Spadolini. Ho molto rispetto per lei, ma vorrei che al riguardo vi fosse una pronuncia del Presidente del Senato.

Colgo l'occasione, perchè resti agli atti, per annunciare che, come presidente del Gruppo della Rifondazione comunista, non mi recherò stasera al Quirinale per gli auguri al Capo dello Stato perchè il convulso andamento dei lavori in Commissione e in Aula me lo impedisce. Sono «impedito» ad andare con gli altri Capigruppo al Quirinale solo perchè il convulso andamento dei lavori, come ho già chiarito sia stamani che poc'anzi, mi mette in condizione di non partecipare alla cerimonia.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, ovviamente mi farò carico subito di informare il Presidente del Senato delle osservazioni che lei ha testè fatto. Mi consentirà, però, di rispondere immediatamente ad alcune sue affermazioni, facendo presente che il discorso è, allo stato attuale, ancora prematuro. Attendiamo la formalizzazione dei provvedimenti da parte del Governo, e in quella sede, una volta che dalle parole si passerà ai fatti, con i documenti alla mano, sarà possibile esaminare meglio e discutere la questione che lei ha sollevato.

È comunque una questione che certamente lei potrà sollevare domani in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda il problema degli auguri al Capo dello Stato, mi creda, dispiace anche a me non potermi recare al Quirinale per

porgere gli auguri al Presidente della Repubblica: gli ho quindi inviato un biglietto per giustificare la mia assenza. Peraltro i lavori erano già stati fissati in un calendario che l'Assemblea ha approvato e non posso fare altro che proseguire nella nostra attività.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» (3076) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», già approvato dalla Camera dei deputati.

Questa mattina, dopo aver ascoltato il relatore, senatore Pinto, è iniziata la discussione generale, nella quale è intervenuto il senatore Filetti.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, anch'io desidero svolgere alcune riflessioni sul cosiddetto «decreto anti-*racket*» al nostro esame. Devo dire che per rendersi conto dell'importanza di questo provvedimento è bene fare un'analisi della situazione della realtà nella quale esso si inserisce. Per farlo credo sia importante chiarire ciò che è avvenuto negli ultimi anni nel nostro paese.

Sono aumentate le attività delittuose della criminalità organizzata finalizzate all'arricchimento con tutti i mezzi possibili. Una delle attività più complesse e pericolose, insieme al riciclaggio del denaro sporco, è certamente la pratica odiosa e ripugnante delle estorsioni, cioè del ricatto che la delinquenza organizzata esercita in aree sempre più vaste del paese attraverso intimidazioni e minacce di ogni genere, che si traducono spesso in attentati alle cose di proprietà delle vittime designate e persino nell'omicidio di coloro che resistono alle richieste estorsive.

È ancora vivo nella memoria di tutti noi il ricordo del vile assassinio di Libero Grassi, che si oppose con grande coraggio, in Sicilia, alla pressione esercitata dalla criminalità organizzata. Egli pagò con la vita il suo altissimo senso civico, la sua dignità, il suo rifiuto di cedere al ricatto. Egli non accettò la filosofia dell'omertà e della rassegnazione e denunciò coloro che lo minacciavano.

Ma i casi di estorsione hanno una diffusione molto più vasta, articolata e capillare di quanto emerga in superficie. Si tratta di un fenomeno quasi sempre clandestino. Infatti, insieme a Libero Grassi occorre ricordare anche i moltissimi casi di operatori economici che

non riescono a resistere alle intimidazioni mafiose, che cedono alle minacce e agli attentati della criminalità organizzata e si inducono a subire le richieste ricattatorie sia pagando il «pizzo», cioè la tangente, sia associando nelle proprie imprese i mafiosi e i camorristi che intendono riciclare il denaro in attività legali, sia addirittura vendendo, molto spesso a prezzo vile, le proprie aziende agli esponenti del crimine organizzato; sicchè, questi possono continuare ad operare sotto la copertura di imprese sane, dal nome prestigioso e dalla tradizione di onestà e correttezza, e questo come risultato finale del ricatto e dell'estorsione.

Quindi, l'effetto disastroso delle estorsioni nel nostro paese è la distruzione delle imprese sane e il loro passaggio sotto la gestione della criminalità organizzata, con le conseguenze devastanti per l'economia e il sistema di mercato che è facile immaginare.

Il provvedimento del Governo dovrebbe servire proprio a contrastare anche il fenomeno del riciclaggio, combattendo le sue cause remote, e cioè la resa da parte degli imprenditori onesti, prevedendo un indennizzo che – ha ben ricordato il senatore Pinto nella sua chiara e precisa relazione – non ha solo un valore economico, ma anche un altissimo valore morale, rappresentando un riconoscimento al coraggio della vittima della richiesta estorsiva.

Noi siamo del parere che, in armonia con le risoluzioni e le raccomandazioni delle Nazioni Unite, tutti i paesi debbano farsi carico di una nuova strategia di risposta al crimine organizzato che preveda una tutela delle vittime dei delitti e dei loro familiari. Vi è una disciplina che va sotto il nome di «vittimologia» e vi sono casi troppo frequenti di familiari di persone uccise o sottoposte a ricatti che sono lasciati in uno stato di completa solitudine ed abbandono da parte dello Stato. Ma questa realtà drammatica si lega ad un altro fenomeno gravissimo, cioè l'impunità quasi assoluta degli autori dei delitti più gravi.

In molti, in troppi casi i responsabili delle estorsioni, delle rapine, dei sequestri di persona, del riciclaggio del denaro sporco, degli omicidi e delle stragi restano ignoti e ciò ha una gravissima conseguenza: che le vittime dei delitti o i loro familiari non possono chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subìti e che, a parte questo, immancabilmente si verifica una ripetizione dei fatti delittuosi.

Inoltre, ciò comporta gravi conseguenze per la convivenza civile e quindi la distruzione dell'economia sana e del senso di solidarietà tra le persone. Soprattutto, ciò alimenta il senso di sfiducia verso lo Stato e le istituzioni e rafforza il senso di rassegnazione e di paura, che sono la premessa per il diffondersi dell'omertà, dalla quale la criminalità trae sempre maggiori vantaggi.

Ed allora, molte persone impegnate nelle più svariate attività economiche sono costrette ad abbandonare la propria attività e spesso il loro paese, mentre altre sono costrette a stipulare accordi con i criminali e ricattatori e a dividere con essi il profitti realizzati dall'impresa.

Questa situazione ha perfino indotto qualche magistrato a considerare normale una situazione che invece noi consideriamo inaccettabile. Mi riferisco, in particolare, alla decisione di un giudice di Catania, il

quale ha giustificato, perchè dovuto dallo stato di necessità, il comportamento di un imprenditore di quella città che divideva gli utili con un'organizzazione mafiosa. Di fronte alla violenza degli estorsori possiamo anche parlare di stato di necessità, ma ci chiediamo: cosa dire di fronte alla condotta di quello stesso imprenditore che si spingeva oltre e che dal gruppo di criminali con il quale divideva i guadagni riceveva anche notevoli appoggi a seguito dei quali riusciva a vincere importanti gare d'appalto bandite da enti pubblici che riguardavano la realizzazione di importanti opere pubbliche? Questo sta a dimostrare che le estorsioni rischiano di diventare anch'esse un fatto normale, quasi un fatto di cui lo Stato deve prendere atto e contro il quale dichiarare la propria impotenza.

Noi respingiamo la filosofia della rassegnazione e della inevitalbilità del cedimento al ricatto. La respingiamo nettamente.

Per questo siamo in sintonia con gli obiettivi di fondo di questo disegno di legge, che prevede l'istituzione di un fondo di sostegno per le vittime delle richieste estorsive e condividiamo la scelta di prevedere una concreta solidarietà in favore di coloro che oppongano un rifiuto o non cedano al ricatto, mettendo in pericolo la loro vita per impedire l'espansione della criminalità organizzata nell'economia sana.

Dobbiamo tuttavia riconoscere che il provvedimento costituisce anche un implicito riconoscimento dell'impotenza dello Stato di fronte al crescente assalto della criminalità organizzata. In una democrazia forte, in grado di garantire i diritti fondamentali dei cittadini, tra cui quello alla sicurezza e quello alla pacifica convivenza, i colpevoli dei fatti estorsivi dovrebbero essere individuati e chiamati a pagare, sia con il processo, sia con il risarcimento dei danni morali e materiali inflitti alle vittime. Questo in Italia accade sempre più raramente.

Ebbene, io credo che abbiamo bisogno di una strategia che si risolva in una maggiore efficienza della polizia giudiziaria e della magistratura inquirente, senza passare necessariamente attraverso le «superprocure» nazionali. Quando il bilancio per la giustizia si mantiene ancora sotto l'1 per cento e non si provvede rapidamente alle decisive riforme, dalla revisione degli uffici giudiziari alla depenalizzazione, alla maggiore responsabilizzazione dei magistrati sul piano disciplinare, dubitiamo che provvedimenti del genere possano da soli incidere positivamente sul problema della risposta delle istituzioni all'assalto della criminalità organizzata. Tuttavia, questa forma di solidarietà tangibile nei confronti delle vittime delle estorsioni è da noi ritenuta indispensabile per ragioni etiche e politiche ed anche per il buon andamento dell'economia del nostro paese, per incoraggiare cioè le iniziative imprenditoriali di quanti intendono avviare attività economiche: dagli artigiani ai commercianti, dai piccoli e grandi imprenditori ai semplici lavoratori, dai professionisti agli operatori turistici.

Questo provvedimento rafforza ed incoraggia la resistenza civile all'aggressione ed al ricatto che provengono non solo da esponenti della delinquenza di tipo mafioso, ma anche da delinquenti comuni che agiscono in modo isolato. A tale riguardo, riteniamo di condividere la formulazione dell'emendamento 1.1, proposto dalla Commissione giustizia, che accoglie un suggerimento venuto dal senatore Pinto, mentre non condividiamo la formulazione originaria del Governo, che ha

previsto l'indennizzo solo nel caso in cui i fatti delittuosi provengano da appartenenti a mafia, camorra e 'ndrangheta. È infatti più giusto prevedere una possibilità di indennizzo nel caso in cui il danno provenga da qualunque soggetto, anche da soggetti diversi da quelli che appartengono alla criminalità organizzata. Accanto a questo, riteniamo necessario prevedere una forma di indennizzo anche nell'ipotesi in cui gli autori delle estorsioni siano soggetti particolarmente qualificati, cioè pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Mi riferisco dunque a quella forma particolare di estorsione, di ricatto, di costrizione morale che proviene dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e che risponde al nome di concussione. Per i fatti che quotidianamente vengono alla ribalta della cronaca, tutti noi sappiamo come sia grave il fenomeno delle tangenti pretese da funzionari degli enti pubblici, da uomini politici, da impiegati delle USL o degli IACP o di altri enti pubblici. Ritengo che nel caso di concussione fraudolenta (cioè di ricatto attuato con ritardi maliziosi, omissioni, rifiuti ingiustificati, pretestuose richieste di documenti) non sia giusto che la vittima di tali comportamenti non debba ricevere alcuna «elargizione», come dice il testo del nuovo provvedimento. In molti casi i comportamenti che ricordavo non si manifestano in modo eclatante, sicchè la vittima di essi non è in condizione di poterne denunciare l'autore. Ugualmente, però, ci troviamo davanti a comportamenti univoci. Ebbene, anche in questi casi, un imprenditore che attende una licenza, un'autorizzazione, un permesso per avviare un'attività economica può subire un danno grave dal ricatto e dall'estorsione subìti ad opera del pubblico ufficiale; un danno irreparabile. Credo allora che quando l'autore del ricatto non sia in grado di risarcire il danno, la vittima dell'estorsione messa in atto dal pubblico ufficiale dovrebbe ricevere un indennizzo, ovviamente nel caso in cui sia provata l'attività estorsiva del funzionario infedele. In caso contrario, infatti, avremmo una disparità di trattamento tra le vittime delle estorsioni comuni e le vittime delle tangenti dei pubblici ufficiali e dei loro ricatti. A parte ogni considerazione di costituzionalità, vi sarebbe un trattamento discriminatorio non giustificabile sotto il profilo politico, economico e anche morale, perchè si incoraggerebbe il comportamento illecito dei pubblici ufficiali.

Più in generale, però, credo che in prospettiva sia comunque da prevedere una forma di indennizzo anche nei confronti delle vittime di altri gravissimi delitti. Pensate, per esempio, a coloro che restano uccisi casualmente per essersi trovati presenti nel luogo di un agguato, di tipo mafioso o no. Ebbene, in questo caso la legge non prevede per i familiari della vittima alcun risarcimento.

Mentre, allora, condividiamo gli emendamenti della Commissione che tendono a definire e limitare i casi di indennizzo e ad evitare il fenomeno delle truffe in danno dello Stato (come questa legge sarà applicata è un altro problema: speriamo che non divenga uno strumento nelle mani di qualche galoppino per dare risarcimenti ad alcuni e non ad altri), auspichiamo che il problema delle vittime delle estorsioni venga trattato in modo organico e globale, affinchè la solidarietà umana possa spingere a quella riconciliazione del cittadino con le istituzioni che è alla base di qualunque possibilità di riscatto dello Stato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO, *relatore*. Onorevole Presidente, credo che la mia replica debba limitarsi a prendere atto dei due interventi svolti in sede di discussione generale: quello del senatore Filetti e quello, terminato un attimo fa, del senatore Imposimato. Le formulazioni pervenute *de jure condendo* non possono che trovare sensibilità, non soltanto nella nostra Commissione, ma credo anche da parte del Governo.

Al senatore Imposimato vorrei soltanto permettermi di dire che questa legge ha una sua finalità specifica, dichiarata e limitata. Pertanto, tutto quanto egli ha osservato è meritevole di attenzione e non è privo di rilevanza, ma non credo possa trovare una sua giusta collocazione in questo provvedimento. Vorrei inoltre ricordare allo stesso senatore Imposimato che esiste già un'altra legge, che rimane in vigore anche con l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, che riguarda l'indennizzo nei confronti delle vittime del terrorismo e della mafia.

In questo senso, onorevole Presidente, concludo la mia replica, riservandomi in seguito l'illustrazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, ringrazio, insieme al relatore, i senatori intervenuti nel dibattito per i consensi, che mi sembrano vastissimi, e anche per le sollecitazioni rivolte al Governo. Sulla gravità del fenomeno delle estorsioni condivido pienamente quanto è stato detto. Con riferimento ad un'osservazione avanzata dal senatore Imposimato sulla «vittimologia», sono convinto che quando si cede alle estorsioni e si paga è poi difficile distinguere tra colui che paga soltanto per evitare delle violenze e colui che è tentato di avere rapporti più organici con la mafia, la camorra, la criminalità che lo ricatta.

Ritengo che, proprio per una situazione effettuale esistente in Sicilia e nelle zone più colpite dal fenomeno criminale, anche il periodo in cui questo disegno di legge è stato pensato dal Governo e – mi auguro – verrà approvato dal Parlamento sia particolarmente calzante. Infatti, mentre da una parte, purtroppo, il potere e il controllo del territorio da parte della criminalità aumentano, contemporaneamente dobbiamo registrare in positivo la reazione dei cittadini comuni e degli imprenditori alle violenze e alle estorsioni, che oggi è più vivace rispetto al passato. Quindi, è compito e dovere dello Stato dare mezzi sempre più forti per spingere i cittadini a ribellarsi alla violenza e alla criminalità.

Si è parlato del caso di Capo d'Orlando, ma accennerò anche ad un altro fenomeno che mi sembra molto significativo. Quando alcuni soggetti a rischio sono stati inviati al soggiorno obbligato in comuni siciliani viciniori a quelli di residenza, abbiamo registrato un rifiuto spontaneo e non organizzato da parte dei cittadini e delle amministrazioni locali, che si rendevano conto, forse con maggiore sensibilità di quanto abbiano fatto i palazzi del potere, dei gravi danni di inquina-

mento che queste presenze potevano comportare. Ciò conferma – come dicevo – che non vi è più quella rassegnazione che vi era prima, ma che accanto alla paura e al cedimento di fronte alla violenza si verificano fenomeni positivi di rivolta.

Le finalità della legge mi sembra siano molto chiare, sia per alcune modifiche ed aggiustamenti apportati alla Camera, sia per gli emendamenti che sono stati presentati anche dal Governo qui al Senato. Credo che la normativa concreta sia perfettamente adeguata a queste finalità. La fattispecie è definita con molta chiarezza ed opera quando un soggetto che rifiuta la violenza e l'intimidazione, a seguito di quel rifiuto, anche se non esplicito ma sostanziale, subisce dei danni: in quel caso c'è il parziale risarcimento dei danni. Per questo motivo il Governo non ritiene che la legge debba essere estesa anche a casi di violenza di altro genere, anche se molte volte non meno pesante, non meno grave, subìta attraverso il fenomeno della concussione e della corruzione. Nè si può sostenere, quando diciamo che questa non è la *sedes materiae*, che ci troviamo di fronte ad un'inerzia del Governo, perchè, come ha osservato il relatore, la legge prevede già il risarcimento nel caso di vittime di altre violenze.

Non credo, quindi, che questa legge si possa considerare un cedimento, una presa d'atto di fronte al potere della criminalità; essa è anzi un rifiuto ed una sollecitazione alla gente comune al rifiuto.

Siamo anche convinti (lo ha detto il presidente Filetti) che questa legge da sola non potrà servire allo scopo di combattere la criminalità. Il Governo ha però adottato un complesso di iniziative (tra le quali l'istituzione della DIA), proprio nell'intento di intervenire (anche se, via via, i problemi si presentano in tutte le situazioni di disagio) per la tutela e il mantenimento dell'ordine pubblico. Ci auguriamo che tra Governo e Parlamento vi possa essere – lo speriamo, anche in sede di un prossimo dibattito sulla DIA – una collaborazione fattiva affinchè si possa pervenire ad un nuovo diritto ordinario e ad un nuovo processo equilibrato, che costituiscono la migliore garanzia di legalità.

Mi auguro che questa legge venga approvata. Se vi sono emendamenti opportuni, essi vengano votati e si raggiunga quel risultato importante sul quale, credo, tutto il Senato è d'accordo.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 gennaio 1992, con l'osservanza dei princìpi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La elargizione di cui al comma 1 è corrisposta anche in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi a fini intimidatori, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto.»;

al comma 2, la lettera a) *è soppressa;*

al comma 2, lettera b), *le parole:* «di cui alla lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 5, le parole da: «, nel corso del triennio» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, la permanenza del rifiuto o della mancata adesione alle richieste estorsive di cui al comma 1 dell'articolo 1».

All'articolo 6:

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993».

All'articolo 7:

il comma 4 è soppresso.

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «629-*bis*» *sono soppresse.*

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «629-*bis*» *sono soppresse.*

L'articolo 12 è soppresso.

L'articolo 13 è soppresso.

All'articolo 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al complessivo onere valutato in lire 9.950 milioni per l'anno 1991, in lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 50.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi"; quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia"».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

CAPO I

DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITÀ ESTORSIVE

Art. 1.

(Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive)

1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo

opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

1-*bis*. La elargizione di cui al comma 1 è corrisposta anche in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi a fini intimidatori, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto.

2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità, a condizione che:

b) il rifiuto di cui al comma 1 o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;

c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria.

3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera *d)* del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale» *con le altre:* «per il perseguimento di un ingiusto profitto».

1.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 1-bis.

1.2 LA COMMISSIONE

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole: «nei limiti della dotazione del fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità».

1.3 LA COMMISSIONE

Al comma 2, alla lettera b) *premettere la seguente lettera*:

«...) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

Conseguentemente sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b)* il rifiuto di cui alla lettera *a*) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3».

1.5 IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f*) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza».

1.4 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il testo licenziato dalla Camera dei deputati stabilisce, come già ho avuto occasione di dire sia in sede di replica che nella relazione, che l'elargizione del contributo è prevista in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica e avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva, cioè non avendo aderito a tale richiesta, abbia in conseguenza subìto un danno nei propri beni mobili o immobili per effetto di fatti delittuosi. Fin qui vi è stata concordanza anche in sede di Commissione giustizia del Senato.

La differenziazione è avvenuta, invece, nella seconda parte del predetto articolo. Il testo della Camera dice: «anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale». La Commissione giustizia ha pensato che potesse rilevarsi una contraddizione tra l'eliminazione esplicita dell'esistenza del vincolo associativo e il recupero della fina-

lità, che, come l'articolo 416-*bis* recita in maniera inequivoca, è quella di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo o della condizione.

La Commissione, allora, ha sostituito al concetto di perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale una espressione più lata, ma maggiormente afferente, vale a dire il «perseguimento di un ingiusto profitto».

Ciò ha consentito – passo così all'illustrazione del secondo emendamento – di richiedere la soppressione del comma 1-*bis*, che era stato introdotto dalla Camera dei deputati. Tale comma prevede che l'elargizione viene corrisposta anche a favore di coloro che, esercitando determinate attività produttive, abbiano subìto nel territorio dello Stato un danno a beni mobili e immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi a fini intimidatori, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo. È parso alla Commissione che questa formulazione svilisse il significato primario della norma, che non era tanto quello di fornire un indennizzo o un risarcimento del danno alla vittima del fatto estorsivo, quanto invece di sostenere (stavo per dire: premiare), di dare forza alla resistenza opposta dall'imprenditore, dal commerciante, dall'artigiano e dal professionista ad una richiesta di natura estorsiva e comunque ad una intimidazione. Tale soppressione ci sembra rendere la norma più coerente rispetto all'impostazione voluta dal Governo.

L'emendamento 1.3 attiene al comma 2 dell'articolo 1. L'alinea di tale comma risulta così formulato: «L'elargizione è corrisposta nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità, a condizione che:» e seguono tutte le situazioni individuate. Anche in questo caso è parso alla Commissione giustizia che l'individuazione dei limiti posti dalla dotazione del Fondo e dalla relativa disponibilità potesse determinare una sostanziale ingiustizia, consentendo l'elargizione a coloro che erano le prime vittime nel corso dell'anno finanziario fino a quando il Fondo non si fosse prosciugato, lasciando così gli altri possibili beneficiari di questo sostegno nelle condizioni di non poterne usufruire. L'eliminazione di questo inciso ci sembra rendere più giusta e più proporzionata ed aderente allo spirito dell'intero decreto l'indicazione del beneficio da conferire.

Da ultimo, con l'emendamento 1.4 la Commissione ha voluto rafforzare il momento della denunzia. Non sembra infatti essere esaustiva la semplice denunzia all'autorità giudiziaria e così proponiamo di porre come ulteriori condizioni che la denuncia sia presentata senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza che possano agevolare l'individuazione dei colpevoli e la loro punizione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 1.5 e a pronunciarsi sugli altri emendamenti in esame.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente la *ratio* dell'emendamento 1.5 presentato dal Governo credo sia molto chiara ed in parte è stata da me già anticipata. Lo scopo di questa normativa deve essere ben chiarito ed il provvedimento deve risultare conforme a tale scopo. Così si è voluto definire con maggior

precisione la fattispecie che si tratti di un danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre rifiuto. Con tale proposta, ovviamente, non si vuole restringere il campo di applicazione, ma meglio definire l'ipotesi nella quale si può avviare il procedimento per ottenere i benefici del ristoro economico.

Per quanto riguarda la sostituzione della lettera *b*) con la conseguente: «il rifiuto di cui alla lettera *a*) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3», si tratta di un chiarimento tecnico rispetto al testo votato alla Camera.

Infine, esprimo parere favorevole sugli emendamenti proposti dalla Commissione all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 1.5.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

IMPOSIMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. A nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra vorrei esprimere la concordanza del nostro Gruppo rispetto agli emendamenti presentati dal relatore che appaiono molto più precisi e significativi di quello presentato dal Governo.

Abbiamo preso atto del chiarimento fornitoci in questo momento dal Sottosegretario, nel senso che l'emendamento del Governo non significa restrizione dei casi di risarcibilità e questo può chiarire la portata dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

Tuttavia riteniamo che l'emendamento formulato dalla Commissione giustizia sia più preciso, più chiaro e non consenta che vi siano difficoltà di interpretazione da parte del giudice con una possibile disparità di trattamento tra vittime delle estorsioni che sarebbe assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 2.

(Ammontare dell'elargizione)

1. L'elargizione è corrisposta, allorchè l'ammontare del danno patrimoniale ecceda lire 50 milioni, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare medesimo e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto sono proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relativi ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento rende più intellegibile l'intera formulazione dell'articolo 2. Il testo licenziato dalla Camera recita: «L'elargizione è corrisposta, allorchè l'ammontare del danno patrimoniale ecceda lire 50 milioni, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare medesimo». Questa formulazione lascia un interrogativo assolutamente irrisolto: se il danno è inferiore a 50 milioni, viene pagato per intero o non viene versato assolutamente nulla nei confronti di chi lo ha subìto?

La Commissione ha proposto comunque la unificazione del danno e la sua determinazione nella misura del 70 per cento qualunque sia

l'ammontare, o meglio fino all'ammontare massimo di 500 milioni; qualora poi le domande, nell'ambito di un triennio, dovessero ripetersi, la somma non può superare i 3 miliardi complessivi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento in esame.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto legge, nel testo comprendente le mdificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 3.

(Modalità e termini per la domanda)

1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

L'articolo 4, nel testo comprendente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 4.

(Criteri di concessione e di liquidazione)

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 4. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, la permanenza del rifiuto o della mancata adesione alle richieste estorsive di cui al comma 1 dell'articolo 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'Amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'articolo 1».

4.1 LA COMMISSIONE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

4.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PINTO, *relatore*. L'emendamento 4.1 rappresenta una sostituzione del comma 5 che non ha alcuna rilevanza sostanziale. Si tratta solo di

rendere più chiara e intellegibile la condizione che ai fini della revoca è necessario accertare anche la permanenza o meno nel corso del triennio del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva. In effetti si tratta di una trasposizione di parole per rendere più limpido il testo della norma.

L'emendamento 4.2 rappresenta una norma di mero coordinamento perchè, al pari di quella che illustrerò all'articolo 5, fa riferimento ad una modifica intervenuta negli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, con l'emendamento 4.1 si introduce un chiarimento opportuno anche se, in base a tutti i principi di interpretazione delle norme, era evidente che l'amministrazione avesse diritto alla ripetizione in mancanza dei presupposti sui quali si era basata la richiesta. Nessuna opposizione, comunque, a questo chiarimento che, come dicevo, può essere opportuno, nella speranza che non crei – anche se non lo ritengo – ulteriori dubbi interpretativi.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 5 è il seguente:

Art. 5.

(Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonchè da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 2».

5.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, come ho preannunciato nella brevissima illustrazione dell'emendamento precedente, anche questa è norma di mero coordinamento. Si propone di eliminare l'inciso: «in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2», poichè in effetti abbiamo già eliminato l'inciso: «nei limiti della dotazione del fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 6.

(Dotazione del Fondo)

1. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*, l'imposta sui premi assicurati dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo 7, nel testo comprendente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

CAPO II

DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 7.

(Circostanze aggravanti)

1. Nell'articolo 111 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».

2. Nell'articolo 112 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.».

3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale, dopo le parole: «numeri 3 e 4» sono inserite le seguenti: «del primo comma e nel terzo comma».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3 e 4 , e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

7.1 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, la vicenda delle circostanze attenuanti e delle circostanze aggravanti, del giudizio di equivalenza o di prevalenza è stata per la

verità nell'*iter* parlamentare, anche alla Camera, particolarmente tormentata, perchè si tratta di problemi delicati di non facile soluzione.

L'emendamento del Governo evidentemente tende ad un trattamento di maggior rigore nei confronti dei genitori o dei parenti stretti che utilizzano i minori per l'esercizio di questo tipo di illeciti.

Ritengo che l'emendamento 7.1 sia opportuno e ne raccomando l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento in esame, signor Presidente, per dovere di completezza devo dire che nel corso dei lavori della Commissione sono state sollevate serie e motivate obiezioni, a cui ho fatto cenno anche nella relazione di stamane.

Il concetto infatti non è solo quello di rendere più grave la pena perchè, per quanto riguarda l'inasprimento delle pene, gli articoli successivi sono stati lasciati nella loro originaria formulazione.

La perplessità che il relatore avanza nei confronti della norma è che essa rende addirittura inapplicabile il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti. È vero – dice il Sottosegretario – che si tratta di fatti particolarmente gravi, e vi è quindi un'esigenza di maggiore rigore, ma è altrettanto vero che se noi analizziamo le pene previste per questi reati, che sono oggettivamente gravi realizzandosi con l'utilizzazione dell'opera di un minore, le pene sono già eccessive ed elevate.

Tuttavia, per assecondare l'esigenza emersa in Commissione e quella rappresentata in questa sede dal Governo, il relatore si rimette per questo aspetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la nostra parte in sede di Commissione, come correttamente ha riferito il relatore, ha sollevato rilevanti obiezioni rispetto a questo emendamento presentato dal Governo in termini del tutto inspiegabili. Ci sembra infatti che il primo scopo del Governo dovrebbe essere quello di ottenere il varo di queste misure il più sollecitamente possibile, mentre il testo, come originariamente proposto dal decreto-legge, era già stato espunto in prima lettura dalla Camera. Questo in termini operativi, ma entrando nel merito è indubbio che queste aggravanti siano poste a carico di persone che si rendono responsabili di reati circostanziati in termini particolarmente odiosi. Ma nel momento in cui – e non è la prima volta – si nega al giudice di fare il suo mestiere, cioè di compiere il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, si nega la funzione giudiziaria principale. Già è diventata un ectoplasma l'applicazione dell'articolo 133 del codice

penale, perchè il giudice non ha gli strumenti per valutare la personalità dell'imputato. Se noi, anche in riferimento alle risultanze processuali, non gli consentiamo di attagliare la sanzione alla fattispecie concreta, prescindendo da un precetto edittale, gli neghiamo la funzione giurisdizionale. Questo è un sintomo, sia pure modesto, di non civiltà giuridica.

D'altra parte, non è con l'aggravamento delle pene (lo ripeterò poi in una brevissima dichiarazione di voto), come si prevede all'articolo 8, che si ottengono risultati concreti. Bisogna consentire al giudice di fare il giudice! Con questo emendamento – ripeto, già stralciato dalla Camera dei deputati – si nega questa importante e rilevante funzione costituzionale. Per questo motivo, noi siamo assolutamente e radicalmente contrari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Ricordo che i successivi articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Art. 8.

(Aggravamenti di pene)

1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni».

3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire due milioni a lire sei milioni».

4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattro milioni a lire dodici milioni».

Art. 10.

(Disposizioni processuali)

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

Art. 11.

(Disposizione in materia di misure di prevenzione)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando».

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11:

«Art. 11-*bis*.

(Disciplina della raccolta di fondi)

1. Salvo quanto disposto in materia ecclesiastica e salvi i casi di urgente necessità in occasione di pubblico o privato soccorso, possono effettuarsi raccolte di denaro, beni o altre utilità, collette o questue, comunque denominate, per finalità non vietate dalle leggi o da regolamenti, purchè i promotori ne facciano denuncia al questore almeno trenta giorni prima dell'inizio della raccolta. Per le raccolte da effettuarsi in più province è competente il questore della provincia in cui hanno residenza i promotori o ha sede l'associazione promotrice.

2. Nella denuncia devono essere indicate le generalità del promotore e degli addetti alla raccolta, l'oggetto e le modalità della medesima, compresi i giorni in cui sarà effettuata, la destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilità. Chi effettua la raccolta, colletta o questua deve essere munito di copia della denuncia vistata dall'ufficio ricevente e di

documento di identità, che devono essere esibiti al momento della raccolta e a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

3. Il questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, può vietare in qualsiasi momento l'effettuazione della raccolta o la prosecuzione della stessa, o imporre specifiche prescrizioni.

4. Nei confronti di chi effettua la raccolta in violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. Nei confronti dei promotori la sanzione è da lire un milione a lire sei milioni. Le somme, i beni o le altre utilità raccolte sono sequestrate e confiscate.

5. Quando si tratta di raccolte di oggetti senza apprezzabile valore, il prefetto, sentito l'ufficio tecnico erariale, può autorizzare la destinazione degli stessi ad enti o associazioni di assistenza e beneficenza anche prima dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, applicate in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571».

11.0.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, prima di procedere all'illustrazione vorrei conoscere il parere del relatore.

PINTO, *relatore.* Il parere del relatore è contrario per una ragione fondamentale. Noi inseriamo in un decreto-legge che ha una sua specifica e ribadita finalità una disciplina della raccolta dei fondi, che dovrebbe regolare la materia delle questue, delle collette e così via, che credo non abbia alcun riferimento specifico con l'oggetto del quale stiamo discutendo. Forse ci sarà anche la necessità di una regolamentazione della materia, ma il Governo o l'iniziativa parlamentare potranno supplirvi in maniera autonoma e non inserendo in modo surrettizio questa disciplina in una legge che non sarebbe atta a riceverla.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, udito il parere del relatore, intende procedere all'illustrazione?

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, se il motivo del parere contrario della Commissione è soltanto quello della *sedes materiae*, certamente il Governo apprezza questa considerazione. Tuttavia, l'emendamento presentato dal Governo è il frutto di molte osservazioni fondate e sensate che sono state fatte in ordine alla pericolosità ed alla minaccia, non manifestata ma reale, di molte questue che si effettuano per raccogliere denaro a scopo illecito, servendosi del potere di intimidazione, non esteriorizzato, di organizzazioni illegali. Il Governo ritiene che vi sia un fondamento. Comunque si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

L'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge è così concluso.

Ricordo che, avendo la Camera dei deputati soppresso gli articoli 12 e 13, successivi articoli del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

CAPO III

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere valutato in lire 9.950 milioni per l'anno 1991, in lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 50.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»; quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.1, riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1992» *con le altre*: «30 aprile 1992».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PINTO, *relatore*. Non vi è bisogno di illustrarlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

*COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame e il conseguente disegno di legge di conversione hanno un fondamento assolutamente condivisibile. Leggevo ancora sul giornale di questa mattina quale grande industria sia diventata l'estorsione organizzata.

Contemplare un incoraggiamento, una sorta di indennizzo economico alle vittime delle estorsioni è una previsione certamente corretta, se funzionalmente intesa ad indurre i cittadini a collaborare con la giustizia; tuttavia non si può parlare di indennizzo in senso stretto, altrimenti giustamente si porrebbe il problema dell'atteggiamento dello Stato nei confronti delle vittime di altri atti criminosi, qualche volta anche più gravi.

Bisogna provare a percorrere una strada per battere questo tipo di crimine che, ripeto, è diventato industria. Quindi, la prima parte del decreto-legge, proprio quella che riguarda il sostegno alle vittime delle richieste estorsive, ci aveva trovato e ci trova largamente favorevoli. Senonchè, ci pare che il Governo non perda mai l'occasione per fare male quanto, invece, potrebbe fare bene. Infatti, nel provvedimento in esame, che ha una sua organicità proprio nel titolo, è stata inserita una parte di modificazioni codicistiche che sono assolutamente inaccettabili proprio per la forma attraverso la quale si legifera, cioè il decreto-legge. Qui modifichiamo il codice penale e il codice di procedura penale e difficilmente è dato cogliere in cosa consista la necessità e l'urgenza. Inoltre queste modificazioni sono – a noi pare – assoluta-

mente inconsuete, cioè assolutamente al di fuori di una linea meditata di politica criminale. Penso a quegli aggravamenti di pena dell'articolo 8 che a noi pare derivino culturalmente da chi le aule di giustizia non le ha mai frequentate, e la cosa ci sorprende. Ci sorprende perchè evidentemente non si è colto che la giurisprudenza in relazione all'articolo 629 ha coperto un arco e spazio di ipotesi criminose tali da andare da quelle più gravi a quelle banalissime.

L'impostazione attuale è tale per cui se un ragazzino dice ad un altro: dammi la bicicletta sennò ti picchio, questo ragazzino, se ha più di 18 anni, sarà punito con 5 anni di reclusione. Questo per ottenere lo scopo evidente che, sia pure con la concessione delle attenuanti generiche, di qualche patteggiamento di rito speciale, non sia concedibile la sospensione condizionale della pena. Facciamoci carico finalmente, allora, di dare un'indicazione ai giudici: la sospensione condizionale della pena non è un diritto assoluto, ma va attagliata, di volta in volta, ai casi concreti.

Invece no, e lo vedremo (grazie al cielo esistono i resoconti parlamentari in ordine ai quali anche una *vox clamans* nella evidente disattenzione ha una sua storica validità); vedrete quanti casi banalissimi ricompresi nell'articolo 629 porteranno in galera dei cittadini. Dopo magari ci si renderà conto che non è questa la via da percorrere. Invece di un inconsulto aggravamento delle pene, operiamo allora sull'istituto della sospensione condizionale, che non si regala a tutti.

C'è poi questa straordinaria e ribadita dissaffezione per la giurisprudenza. Nel momento infatti in cui – già l'ho detto – si nega al giudice la possibilità di giudicare in ordine alle circostanze o dichiarandole subvalenti o equivalenti o prevalenti, si dice al giudice che non ci si fida di lui. Il Governo può anche comportarsi così, ci deve consentire però di non essere d'accordo. La funzione del giudice è quella di attagliare un precetto teorico ad una fattispecie concreta e noi continuiamo a credere che sia giusto così. Dopo di che dobbiamo assumere un atteggiamento definitivo e complessivo.

Questo decreto poteva ricevere un nostro assenso incondizionato; confermiamo che voteremo a favore, però vorremmo che fossero raccolte le nostre censure che non sono pregiudiziali – Dio ce ne guardi, non ce n'è proprio ragione – rispetto al Ministro e rispetto al Governo per le sue proposte. L'*input*, infatti, lo ripeto, era corretto e la risposta adeguata: resta però il fatto che il Parlamento cerca di apportare condizioni migliorative e che non lo si ascolta. Questo è un atteggiamento che non possiamo accogliere. Ciò nondimeno, con grande sforzo, voteremo a favore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole, dato con qualche remora, del Gruppo repubblicano. Speriamo che la normativa raggiunga gli scopi che ci si è prefissi. La collauderemo nel tempo. Devo dire che dentro di me era sorto qualche dubbio rispetto all'istituzione di questa «elargizione» o compenso, a risarcimento dei

danni subìti in conseguenza di minacce estorsive denunciate all'autorità giudiziaria. Nutro il dubbio infatti che intorno a questo istituto si possa creare qualche nuovo tipo di attività criminosa. Speriamo non sia così e che lo scopo che si vuole raggiungere, di indurre nei cittadini più fiducia nell'autorità costituita e spingerli a denunciare i fatti estorsivi, sia ottenuto. In questo caso avremo legiferato bene, altrimenti dovremo rimeditare la situazione.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, prendo la parola per annunciare il voto di astensione del Gruppo della Rifondazione comunista. Se le motivazioni da cui nasce questo decreto ci trovano difatti, assieme a colleghi di altri Gruppi, certamente sensibili, ci resta però qualche perplessità. Credo che quanto si sta verificando in tante realtà, in tante zone, sia anzitutto la volontà di questi operatori di avere un sostegno da parte dello Stato non soltanto in termini economici, ma anche come risposta ai problemi della sicurezza e della garanzia democratica, che hanno sicuramente bisogno di altre normative, di altri impegni da parte del Governo.

Il nostro voto di astensione è dettato dal fatto che, pur avendo qualche perplessità sulla prima parte, che però possiamo complessivamente condividere, la seconda parte suscita una nostra notevole opposizione, perchè ancora una volta mediante un decreto si intraprendono scelte normative che non si dirigono certamente nell'alveo che più ci interessa, vale a dire quello rappresentato dalla garanzia dei cittadini e dal rispetto della Costituzione, ma costituiscono inutili proclami e soprattutto si determina un aggravamento sul terreno delle pene, aggravamento che più volte si è già dimostrato pericoloso ed inefficace.

Per queste ragioni ci asteniamo sul decreto al nostro esame.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano con tutte le riserve espresse in questa sede dal senatore Filetti e con un evidente e disincantato mantenimento di queste riserve, soprattutto in ordine alla circostanza che, per punire dei reati obiettivamente odiosi e ripugnanti alla coscienza dell'opinione pubblica, si sono forzate alcune norme che assicurano il rispetto del diritto e che costituiscono la garanzia fondamentale dei cittadini.

Per questa ragione, signor Presidente, onorevoli colleghi, pur votando a favore con piena convinzione, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale rileva l'esistenza di alcune forzature logiche e giuridiche, che ben potevano essere evitate e che fanno sì che questo provvedimento assuma delle dimensioni e delle pieghe, che sarebbe stato meglio non determinare, in direzione della violazione

delle garanzie dei cittadini. Esprimo quindi il voto favorevole con queste riserve e con queste osservazioni. (*Applausi dalla destra*).

CABRAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno di legge che stiamo per approvare riveste un'importanza rilevante per l'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Il *racket* non è soltanto un crimine odioso, una violenza inammissibile nella vita sociale, ma rappresenta anche l'esercizio del potere di insediamento e di influenza nel territorio dei gruppi di criminalità organizzata. È la pratica più diffusa, è il segno più vistoso del dominio mafioso e camorristico nelle regioni del Sud, con imitatori del modello già esportato in altre regioni. In particolare però nelle regioni meridionali il *racket* rappresenta il segno del potere, della prepotenza e talvolta dell'egemonia sul territorio dei gruppi di criminalità organizzata.

Questo disegno di legge è il segno di una solidarietà attiva delle istituzioni che appare indispensabile, affinchè le vittime del *racket* sentendosi spalleggiate dalle istituzioni locali e dal Governo centrale abbiano il coraggio della denuncia e della collaborazione con le stesse istituzioni. Laddove queste ultime, anche localmente, hanno collaborato e si sono erette a sostegno delle vittime, all'insegna di questa solidarietà antimafiosa, lì si è avuto il coraggio della denuncia. Capo d'Orlando, Taranto e Catania non debbono rimanere casi isolati in questa azione. Questo decreto-legge contribuisce in tal senso a rafforzare questo argine, a dare l'indicazione di una solidarietà attiva, di una presenza del Governo centrale in termini appunto di solidarietà e di invito alla collaborazione per queste categorie.

Quindi il Gruppo della Democrazia cristiana vota con profonda convinzione questo decreto-legge e ritiene di dover adottare questa scelta, insieme all'approvazione di altre leggi che abbiamo votato nelle settimane passate e nei giorni scorsi o che ci accingiamo a votare, nel segno della continuità e soprattutto del concerto di propositi, di iniziative, di strumenti giuridici nuovi e utili per contrastare l'azione della criminalità organizzata. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» (3066) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3066.

Riprendiamo la discussione generale, nella quale questa mattina – dopo la relazione orale del senatore Casoli – è intervenuto il senatore Chiaromonte.

È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, voglio innanzi tutto partire dalla riflessione – come ha fatto il senatore Chiaromonte nel corso del proprio intervento – sulla difficoltà e sul momento grave in cui noi discutiamo questo decreto-legge. Da tanto tempo – è coscienza di tutti noi – la crisi della giustizia nel nostro paese è andata accentuandosi; una crisi denunciata da più parti, dagli operatori della giustizia e, *in primis*, dai magistrati stessi; una crisi alla quale – voglio dirlo – questo Parlamento e innanzi tutto il Governo non hanno mai saputo dare quelle risposte concrete ed efficaci, in particolare in termini di risorse necessarie e congrue, per adeguare gli organici e per andare rapidamente ad una scelta di incremento della professionalità. Non a caso uso questi termini. Anche quest'anno, qualche settimana fa, discutendo il disegno di legge finanziaria abbiamo riscontrato queste difficoltà. Ciò nonostante, credo che la crisi attuale abbia ragioni certamente più serie e sulle quali dovremmo riflettere – penso e me lo auguro – in maniera più vera, tenendo conto di quali sono le reali questioni che dobbiamo affrontare e quali sono le risposte che dobbiamo costruire.

Ho voluto dire questo all'inizio del mio intervento, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè nella Commissione giustizia, soprattutto nel corso di queste ultime due giornate, ho avvertito qualcosa che mi ha profondamente turbato (lo dico per i colleghi della maggioranza e lo ribadisco qui in Aula), perchè avevo intravisto, soprattutto in emendamenti presentati dai colleghi dei Gruppi della maggioranza, il tentativo di una riflessione e la volontà di ragionare nel merito, per costruire una risposta in termini di efficacia, con il rispetto tuttavia di quelle garanzie che, nel nostro paese, sono innanzi tutto all'interno del dettato costituzionale e che mi sembravano appunto utili.

In Commissione, innanzi tutto nella serata di ieri, c'è stata una riflessione portata avanti dal Ministro di grazia e giustizia che, in realtà, è stata un invito alla maggioranza a serrare le file; nonostante questo, nel dibattito e nella discussione di questa mattina sugli emendamenti c'è stata ancora la volontà di ragionare, ma evidentemente c'è una impossibilità di poter concretizzare i ragionamenti e – voglio chiamarle così – le inquietudini che ci sono in tanti Gruppi e che colgono la sostanza di una questione che è davanti a noi.

Ho voluto e voglio ricordare tale aspetto, onorevoli colleghi, perchè vorrei che in questo dibattito, ma soprattutto nell'esame degli emendamenti, potessimo in una certa misura tentare di superare le preclusioni e i *diktat* che si tentano di porre rispetto a quelle che dovrebbero essere le domande fondamentali: quale misura potrebbe essere realmente efficace? Come si può condurre in realtà e con forza una battaglia coordinata contro la mafia? Di cosa ha bisogno la giustizia in questo paese, di cosa hanno bisogno, in primo luogo, i cittadini?

Tenterò di dare delle risposte, seppur parziali, a questi interrogativi senza ripercorrere la storia del provvedimento, ma cercando di affrontarne il merito. Sappiamo che la magistratura in Italia è in grande

fermento non tanto per la presentazione di questo decreto ma per un malessere più profondo, per alcuni episodi di arroganza consumati nei suoi confronti. A differenza di altri colleghi e di altre parti politiche, ritengo che lo sciopero nazionale dei magistrati abbia costituito un momento importante di riflessione di questi operatori con se stessi, ma anche nei confronti del paese. Da quella riflessione dovremmo tentare di ripartire per ragionare nel merito.

Esiste il problema del coordinamento della battaglia che i magistrati devono condurre contro la criminalità organizzata. A tale proposito desidero aprire una parentesi; sto usando il termine «battaglia» dei magistrati, pur rendendomi conto che esso è assolutamente improprio in quanto essi devono innanzi tutto applicare la legge e devono essere realmente autonomi ed imparziali. La lotta contro la mafia non spetta soltanto agli operatori della giustizia o alle forze dell'ordine o agli apparati. Come abbiamo avuto modo di discutere ed approfondire in altre occasioni (altri colleghi del mio Gruppo interverranno su questo problema) la lotta contro la criminalità organizzata si conduce su altri terreni. In ogni caso esiste la necessità del coordinamento e ce ne rendiamo conto constatando tutte le distorsioni che si sono create in questi anni, rilevando quanto differenti siano state le risposte sul terreno nazionale e quante difficoltà abbiano incontrato i magistrati più impegnati su questo fronte.

La domanda da porsi è allora la seguente: quale forma di coordinamento è necessario istituire? Ne abbiamo discusso qui in Senato con le altre forze politiche e più volte nel paese; abbiamo inventato la figura dell'Alto commissario contro la mafia. Oggi, alla luce dell'esperienza scaturita dall'istituzione di questa figura, possiamo dire non soltanto che si è dimostrata non efficace, ma che ha costituito anch'essa elemento di inquietudine, causa di distorsioni e di scarsa efficacia della lotta contro la mafia: lo dico autocriticamente, anche se quando ne discutemmo avevo delle forti perplessità riguardo alla creazione di questo organo, fortemente voluto per accentuare proprio l'impegno sul piano del coordinamento.

Il problema reale è comprendere in che modo ed in quale misura si possano costruire forme idonee di coordinamento, anche riflettendo sulle esperienze pregresse. Vorrei che tutti insieme potessimo esprimere un giudizio chiaro su alcune esperienze fatte, ad esempio sui maxi-processi, che pure dal decreto in esame vengono nuovamente rilanciati e teorizzati. Noi siamo convinti che un simile strumento sia da bandire ed invece finirà che avremo altri maxi-processi. La nostra convinzione deriva dal fatto che ai maxi-processi seguono le famose sentenze della Corte di cassazione (sulle quali anche ci sarebbe molto da dire e da ragionare), ma soprattutto dalla constatazione che nei fatti essi si sono dimostrati incapaci di dare risposte efficaci, in primo luogo in termini di garanzia.

Su questo terreno non credo ci sia bisogno di sperimentare altre forme; quelle che ci sono già rispetto all'istituto della connessione nei nostri codici, a partire dal nuovo codice di procedura penale, sono più che sufficienti, si tratta di metterle in pratica e di dare un'attuazione coerente con i principi intorno ai quali intendiamo muoverci.

Il problema reale investe questi istituti nuovi che si vogliono creare. È inutile discutere di altri argomenti – lo faremo attraverso l'illustrazione degli emendamenti –; il cuore della nostra discussione è rappresentato da questa direzione nazionale antimafia, dalla superprocura e, per la mia parte politica, anche dalle direzioni distrettuali. Quali sono le nostre perplessità che in larga misura coincidono con quelle di tanta parte della magistratura ma anche di tanta parte della cultura giuridica del nostro paese? Le nostre perplessità sono di più ordini. Ce n'è una fondamentale che è quella che l'istituzione di questo organismo, soprattutto con questi poteri, è qualcosa che realmente ci allontana dall'alveo della Costituzione.

Ci troviamo di fronte ad un superprocuratore; si è tentato di limitare qualche danno nella seconda stesura del decreto con un'altra forma di normativa, anche se neanche questa convince. Avremmo dovuto e potuto intervenire con una legge ordinaria e non con un decreto, però ritengo che i danni non siano stati assolutamente evitati perchè questa figura non solo è anomala; essa dovrebbe essere collocata sullo stesso piano rispetto ad altre, ma in realtà ha dei poteri che vanno al di là della Costituzione stessa e soprattutto si pone come figura politica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

Eppure i colleghi di tante parti politiche, forse con più tenacia di noi, con giustezza anche se con parzialità, tante volte hanno insistito sulla necessità di una spoliticizzazione della Magistratura, sulla sua autonomia ed imparzialità. Invece ci troviamo di fronte ad un superprocuratore che potrà impartire delle direttive e quindi sceglierà politicamente quali indagini svolgere e quali no. Credo che già questo primo risvolto, da un punto di vista costituzionale ma anche politico e culturale, sollevi dei dubbi e delle perplessità enormi, perchè è inutile non dire le cose con la necessaria chiarezza fra noi. Sappiamo che mafia, camorra, organizzazioni criminali non rappresentano solo un episodio marginale che riguarda questo o quel terreno dell'economia; è qualcosa d'altro, di più profondo che certamente investe i terreni dell'economia, dell'organizzazione sociale, ma anzitutto quello dello intreccio con tante parti del mondo politico. Gli avvenimenti sono davanti ai nostri occhi ed è inutile fingere di non sapere.

Si tratterebbe di essere più coerenti e di capire se dare a questo superprocuratore un potere così discrezionale, nell'impartire direttive per l'investigazione e la ricerca, nella scelta di questo o quel terreno di repressione, nel colpire una organizzazione criminale o un'altra, nell'individuare questa o quella località, rappresenti una scelta scevra da dubbi e da una pesante ipoteca che parti del mondo politico possono porre su questa figura.

Lo dico senza alcuna polemica e avendo piena fiducia negli uomini che oggi sono alla guida di Ministeri – chiave, anche se da una posizione di contrasto rispetto a determinate scelte politiche. Se da un punto di vista normativo e sul terreno costituzionale mettiamo in atto una scelta del genere, dobbiamo sapere che ci troviamo di fronte alla istituzione di una figura che ha più poteri e all'istituzione di un tribunale, quello nazionale (ma il discorso vale anche per le stesse procure distrettuali), che finisce con l'assumere anche quel carattere di

specialità che personalmente mi convince poco e che ricorda altre epoche ed altri momenti; e non credo che di questo vi sia la necessità.

Queste perplessità non soltanto le abbiamo espresse nel nostro ragionamento, ma anche in quanto proposto negli emendamenti. Il problema vero e reale è che si tratta appunto di perplessità anche di altri Gruppi, perchè anche altri Gruppi hanno tentato di agire sul terreno del coordinamento e non su quello della direzione nazionale antimafia.

Vi è poi anche un altro aspetto cui guardare con attenzione, rispetto ad un potere di avocazione che viene concesso e che diventa così forte. Abbiamo discusso qualche settimana fa un altro decreto-legge (mentre era in gestazione quello oggi in esame) nel quale già lo strumento e la figura della avocazione sono state ampiamente riviste, e adesso ci troviamo invece di fronte ad un'ulteriore accelerazione rispetto a questa forma, accelerazione che appunto ci trova fortemente contrari: non in linea di principio, onorevoli colleghi, o almeno non solo, ma perchè nei fatti sappiamo benissimo cosa è e cosa è stata la avocazione in questo paese.

Rispetto alle procure distrettuali, ho ascoltato questa mattina il senatore Chiaromonte, mentre altri colleghi li avevo ascoltati in Commissione. Anche su questo credo che dobbiamo riflettere e ragionare più attentamente. Infatti, le procure distrettuali sembrano rispondere ad un'esigenza di razionalizzazione, rappresentando quasi una sorta di anticipazione delle nuove circoscrizioni giudiziarie. Vorrei però capirne di più, perchè sulle circoscrizioni giudiziarie stiamo ragionando da anni. È vero, ci sono i localismi che impediscono che questa riforma possa procedere, però credo che una riforma non la si possa fare in questo modo. Questo è un primo terreno di riflessione, perchè credo che anche sulle circoscrizioni giudiziarie abbiamo la necessità di decidere bene i criteri intorno ai quali si ricostruisce la geografia giudiziaria di questo paese, criteri che appunto non devono essere di localismo o di pressioni politiche. Ma anticipare in questo modo tali criteri comporta indubbiamente qualche perplessità.

Comporta perplessità anche perchè il fenomeno della mafia, della camorra e delle organizzazioni criminali ha ormai un'articolazione così ampia da investire l'intero paese, ma non c'è dubbio che alcune aree sono più colpite di altre. Cancellare allora la procura di Palmi per accentrare tutto nel capoluogo del distretto, che è quello di Reggio Calabria, non mi sembra una scelta poi così efficace. Mi si potrà rispondere che su questo possiamo discutere e ragionare; però, là dove esperienze di coordinamento e formazioni di *pool* di magistrati sono andate avanti e hanno tentato di dare risposte appunto sul terreno della investigazione e su quello della formazione della prova, che tutti quanti insieme dovremo poi valutare, andare in quelle situazioni a prevedere dei tagli e ad allontanare dalle zone interessate presìdi che sono molto importanti rispetto all'esigenza di sicurezza, di garanzia e di legalità che c'è nei cittadini credo che comporti non pochi problemi.

Inoltre credo che ai livelli territoriali non vi sia la necessità di andare a questa forma di procura distrettuale. Credo vi sia la necessità di andare ad incentivare, anche attraverso le sezioni, forme come quelle che negli anni sono già andate emergendo, e che sono appunto i

pool o altre forme di coordinamento, realizzandole quindi nei fatti, concretamente, anche qui senza creare altri superprocuratori o altri superinvestigatori che verrebbero invece in questo modo ratificati.

Vi è poi un'ultima questione, onorevoli colleghi, che è quella che più ha sollevato e solleva problemi. Perchè cioè si intende fare questo? Quale asse culturale c'è dietro tutta questa partita?. Quale deve essere il ruolo del pubblico ministero? Perchè attraverso questo decreto si intende cancellare una parte importante ed innovativa anche del nuovo codice di procedura penale? Questo è infatti il vero nodo e la vera questione!

Certo, ci sono parti politiche, e innanzi tutto quella dello stesso Ministro di grazia e giustizia, che con grande chiarezza da anni nel nostro paese hanno aperto un dibattito politico su una funzione del pubblico ministero diversa da quella che a mio avviso prescrive la nostra Costituzione. Mi sembra però, da un lato, che altre parti politiche non abbiano fatto questo ragionamento o almeno non con altrettanta chiarezza.

Dall'altro, l'indebolimento della figura e del ruolo del pubblico ministero comporta un'altra riflessione su quanto è scritto sulla nostra Costituzione circa l'obbligatorietà dell'azione penale e sulle nuove figure che sono state previste nel nuovo codice di procedura penale.

Onorevoli colleghi, ritengo che su tali questioni non si possa fare una riflessione surrettizia, per cui attraverso colpi di mano si cancellano ruoli e si scrivono altri dettati, anche rispetto a norme costituzionali e che su questa materia, anche sulla stessa obbligatorietà dell'azione penale, vada fatto un dibattito chiaro e trasparente. La mia parte politica è convinta che la strada indicata nella Costituzione sia ancora oggi, ad anni di distanza, quella più equa e più giusta, perchè nella separazione dei poteri vi è una garanzia non per il singolo magistrato o per i magistrati, ma per la democrazia e per i cittadini del nostro paese. Detto questo, confrontiamoci pure ma non attraverso modi surrettizi come quelli che sono qui emersi.

Abbiamo proposto, ragionando con altri colleghi, una serie di emendamenti e ci auguriamo che alcuni di essi vengano accettati. Vorrei che non vi fosse una discussione in cui separatamente, in maniera rigida, si è opposizione o maggioranza, e soprattutto una discussione con scelte di Governo che sono intangibili, perchè il Governo porta avanti un suo discorso.

Non voglio fare, come ha fatto il senatore Chiaromonte stamane, la difesa di ufficio di nessuno nè oppormi pregiudizialmente a nessuno. Ma ritengo che vi sia molto da riflettere sul malessere e sull'inquietudine che c'è nel mondo della magistratura e che spetti al Parlamento scrivere norme chiare anche rispetto agli ultimi inquietanti episodi su potere e ruolo del CSM e su cosa significhi quella formula, che è stata riscritta, «di concerto». Dobbiamo ragionare in maniera molto concreta per predisporre norme chiare.

Vorrei che nessuno si rifiutasse di entrare nel merito delle questioni poste, perchè evidentemente si è costruita una simbologia che diventa materialità di scelta, per cui la direzione nazionale antimafia è la panacea e se cade, cade una strategia intorno alla lotta contro la mafia e alla giustizia.

Se il nostro dibattito si impoverisce in questo modo, si fanno dei ragionamenti che possono da qualche parte anche trovare ascolto, e spesso trovano ascolto proprio in chi ha pochi strumenti per capire e ha più bisogno di risposte ed è molto allarmato, ma si creano illusioni che durano lo spazio di un mattino.

Avviandomi alla conclusione, onorevoli colleghi, sottolineo – e lo dico soprattutto perchè è qui il ministro Martelli – che un'operazione del genere è già stata fatta quando abbiamo approvato quella nefasta legge contro l'uso degli stupefacenti. Quell'operazione è stata fatta con una forte accentuazione dei suoi caratteri simbolici e illusori; poi abbiamo iniziato a correggerla in Parlamento perchè abbiamo capito che si stava producendo un danno cui si può porre riparo. Nel paese, ci stiamo muovendo per raccogliere firme contro quella legge; sta crescendo un'altra opinione pubblica che, di fronte a fallimenti evidenti non nelle parole ma nei fatti, comincia a riflettere addirittura sulla strategia proibizionista. Forse, onorevoli colleghi, con maggiore modestia e con la scelta di guardare più ai fatti e di ragionare nel merito, rinunciando a condizioni che possono sembrare pregiudiziali, potremmo tentare di costruire risposte più efficaci.

Questa è la mia preoccupazione più forte. Si tratta di una legge che nel complesso si allontana dall'alveo della Costituzione; certo, so che la Commissione affari costituzionali ha dato quel parere...

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, la prego di concludere.

SALVATO. Sarò breve, Presidente. So – dicevo – che vi è quel parere della 1ª Commissione permanente, ma non mi tranquillizza.

Desidero soffermarmi su un ultimo punto (mi scusi, Presidente, se prendo ancora soltanto un minuto; altri colleghi ne parleranno). Vi è anche un interrogativo di fondo sulla copertura di questa legge: il parere della Commissione bilancio è anch'esso molto sibillino, favorevole sì, ma nei fatti ci dice che non vi è copertura. Anche su tale aspetto, prima di decidere ed alla fine del nostro lavoro, mi auguro che vengano risposte chiare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero svolgere anch'io alcune riflessioni su questo decreto-legge all'esame dell'Aula del Senato, che suscita allarme e preoccupazione se non altro per la difficoltà di approfondire un progetto tanto difficile che deve essere valutato anche in relazione agli altri disegni di legge ed alle leggi vigenti del paese.

Comunque, credo che abbiamo, come primo dovere, quello di cercare di stabilire le cause del dissesto della giustizia. Questo decreto-legge si pone come risposta alla sua crisi e quindi dobbiamo compiere un'analisi, sia pure molto brevemente, dei mali della nostra giustizia e vedere se la risposta può considerarsi adeguata.

Di fronte all'allarme del paese per lo stato di illegalità diffusa, per il dilagare della criminalità organizzata e del potere mafioso, spesso

intrecciati con i pubblici poteri, abbiamo ripetutamente denunciato le cause della mancata effettività della repressione penale, cioè della risposta fornita dalla magistratura, quindi l'impunità degli autori dei più gravi delitti commessi in tutto il territorio dello Stato; impunità che si diffonde di pari passo con un senso di sfiducia dei cittadini verso lo Stato, con la rassegnazione e l'omertà.

Quali siano le cause di questo stato di cose abbiamo denunciato ripetutamente, senza incertezze; anzitutto, abbiamo affermato – credo che su questo siano tutti d'accordo – che il primo problema riguarda la compenetrazione tra mafia, pubblica amministrazione e alcuni settori del potere politico. Quando lo Stato, attraverso gli enti pubblici economici, diventa riciclatore delle enormi ricchezze che il crimine organizzato riversa nel settore dei pubblici appalti e quindi praticamente favorisce l'espansione della criminalità organizzata, quando questo avviene non solo nella fase della ricostruzione seguita al terremoto del 1980, ma anche in occasione delle altre emergenze via via create ad arte per giustificare una spesa straordinaria priva di qualunque controllo, quando imprese mafiose continuano a lavorare, quali subappaltatrici, nella costruzione di strade e autostrade, allora il primo segno della volontà di contrastare l'espansione della delinquenza dovrebbe essere quello di controllare il sistema degli appalti pubblici, delle concessioni delle forniture, delle finanziarie, non solo quello di cercare di riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero.

Le leggi di emergenza approvate durante questi anni non hanno arginato il fenomeno del riciclaggio, che si realizza attraverso imprese private che fungono da copertura ad imprese pubbliche, le quali molto spesso fingono di ignorare gli effettivi titolari delle imprese private, cioè esponenti della mafia e della camorra. Talune imprese pubbliche o a partecipazione statale accettano perfino che società sottoposte a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria possano continuare ad operare come semplici intermediari nella realizzazione di importanti opere pubbliche.

Ebbene, su questa situazione il Governo non è intervenuto, lasciando sostanzialmente che le cose continuassero ad andare come andavano ed invece ha deciso di intervenire sulla magistratura inquirente, con l'apparente scopo di potenziare gli uffici del pubblico ministero, di attuare cioè, attraverso le 26 procure distrettuali e la procura nazionale antimafia, un coordinamento che sembra essere stato lo scopo fondamentale del provvedimento al nostro esame.

Ho già avuto modo di dire alcuni mesi fa, durante la discussione della prima edizione di questo decreto, che io apprezzo personalmente lo sforzo riformatore del Ministro della giustizia che si è manifestato in alcuni settori, anzitutto per quanto concerne la riforma dei giudici di pace, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, il regime sulle incompatibilità e sulla responsabilità disciplinare dei magistrati. Si tratta infatti di riforme fondamentali, che sono la premessa imprescindibile di qualsiasi altra modificazione del sistema giustizia. Finchè non si procederà però ad una redistribuzione degli uffici giudiziari che sia più razionale, finchè i magistrati incapaci o corrotti non verranno individuati e neutralizzati, finchè, attraverso gli incarichi extragiudiziari, si concederà a molti magistrati ordinari, dei TAR, della Corte dei

conti e del Consiglio di Stato di continuare a ricevere compensi, sotto forma di collaudi o altri incarichi del genere, da coloro i quali dovrebbero essere oggetto di controllo e di repressione da parte della magistratura ordinaria, non c'è da sperare che si possa risolvere il problema della crisi della giustizia. Tanto più, appunto, che la legge sugli incarichi extragiudiziari, in discussione da mesi davanti alla Commissione giustizia del Senato, langue con il rischio, secondo me gravissimo, di non essere approvata prima della fine di questa legislatura.

In tale situazione il varo della superprocura suscita certamente – lo ha detto molto bene anche la senatrice Salvato – forti perplessità e soprattutto dubbi sulla sua efficacia. Abbiamo già detto molte altre volte che un problema di coordinamento per i magistrati esiste e che spesso i contrasti, i conflitti di competenza tra magistrati del pubblico ministero e del giudice istruttore sono stati causa di gravissimi ritardi che hanno impedito il raggiungimento di obiettivi immediati nel perseguimento delle finalità di giustizia contro organizzazioni criminali di tipo mafioso. Abbiamo evidenziato come molto spesso i mesi che sono stati utilizzati dalla Corte di cassazione per decidere sui conflitti di competenza abbiano giovato alla criminalità organizzata: gli uffici infatti non erano in grado di operare e dovevano sostanzialmente cessare le loro attività per consentire alla Corte di cassazione di risolvere i conflitti di competenza.

Sarebbe quindi contro la realtà e la verità negare l'esistenza di conflitti che spesso hanno, se non paralizzato, almeno ritardato la rapida conclusione delle indagini e delle istruttorie da parte della magistratura requirente e in seguito anche da parte della magistratura giudicante. Abbiamo anche verificato però, durante le indagini contro il terrorismo e la criminalità organizzata, che molti di questi conflitti si potevano risolvere attraverso un coordinamento spontaneo che si creava tra i magistrati del pubblico ministero o anche tra i giudici istruttori e che lo scambio di notizie, di informazioni, di conoscenze di atti e documenti portava a risultati molto positivi. Tanto è vero che alcuni uffici, per esempio, hanno svolto perizie balistiche di eccezionale importanza che sono state utilizzate da tutti gli uffici giudiziari d'Italia. La perizia balistica svolta dal giudice Caselli sulle armi repertate in tutti gli uffici giudiziari d'Italia ha consentito di individuare non solo gli autori del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro, ma anche di molti altri delitti consumati da un'organizzazione che agiva su tutto il territorio dello Stato come le Brigate Rosse.

Anche se non c'è da fare ovviamente un paragone sul piano ideologico e propositivo tra il terrorismo e la criminalità organizzata, tuttavia i problemi organizzativi sono gli stessi, secondo me: la necessità cioè di far fronte ad un fenomeno criminale che si manifesta e si espande in tutto il territorio dello Stato.

Cosa sostiene con questo disegno di legge il Ministro della giustizia (mi riferisco alla filosofia di fondo)? Si vogliono creare 26 procure distrettuali e una procura nazionale che finalmente faccia cessare i motivi di conflitto. Vorrei allora far osservare che lo stesso Ministro ha riconosciuto che l'attuale geografia giudiziaria non è adeguata alle esigenze di giustizia e di indagine, tant'è che mi sembra che una delle

dichiarazioni più ricorrenti sottolinei la necessità di portare finalmente a compimento la revisione degli uffici giudiziari. Ora, se questo è vero, la prima obiezione che ritengo di dover porre è che avremo 26 procure distrettuali che però si collegheranno ad una distribuzione degli uffici giudiziari che lo stesso Ministro della giustizia non condivide.

La premessa di questa riforma doveva essere - secondo me - un diverso assetto degli uffici giudiziari sul territorio. Alcuni esempi concreti possono essere rilevanti, come la mancanza di un tribunale nella zona di Castellammare di Stabia, di Torre del Greco e di Torre Annunziata, dove vivono circa 600-700.000 abitanti con notevoli problemi. In quella zona non c'è nemmeno una pretura, mentre esiste un tribunale a Larino, a Montepulciano ed in altri luoghi simili in cui lavorano magistrati che probabilmente non hanno nulla da fare, che non hanno un carico di lavoro tale da non consentire loro di svolgere l'attività di competenza in maniera dignitosa. Il problema è che questa riforma, del resto avviata dal ministro Bonifacio, doveva precedere tutte le altre o per lo meno doveva andare di pari passo. Invece ora rischiamo di creare queste 26 procure distrettuali, sulle quali possiamo anche essere d'accordo, all'interno di una geografia giudiziaria che - secondo me - non è adeguata alle esigenze del paese, data l'esistenza di uffici sguarniti di magistrati e di altri con magistrati poco impegnati.

Questa procura distrettuale, che pure dovrebbe servire a coordinare le indagini nell'ambito del distretto di Corte d'appello, deve necessariamente essere introdotta insieme all'altra grande riforma, che abbiamo ripetutamente sollecitato e che non ci stancheremo mai di sollecitare, rappresentata dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Per quanto riguarda invece l'istituzione della superprocura, ebbene i nostri emendamenti intendevano creare, presso l'ufficio del procuratore generale della Corte di cassazione, un nuovo ufficio diretto dal medesimo procuratore generale che avrebbe dovuto coordinare i vari uffici di pubblico ministero, risolvendo i casi di conflitto nell'eventualità si fossero verificati. Il Ministro di grazia e giustizia, nel suo intervento nella stessa Commissione giustizia, ha però giustamente osservato che potremmo trovarci in difficoltà, dal momento che attribuiamo al procuratore generale della Corte di cassazione poteri di investigazione o di esame nel merito, mentre egli rappresenta un organismo con soli poteri di legittimità, al pari della Corte di cassazione. Si tratta di un'obiezione estremamente giusta e da condividere; se non che per legge si può anche prevedere che il procuratore generale della Corte di cassazione possa esercitare funzioni di coordinamento e valutare il merito dei processi trattati da ciascuno dei 26 pubblici ministeri distrettuali.

Certamente, l'attuale strutturazione del procuratore generale della Corte di cassazione non sarebbe in grado di far fronte alle esigenze di coordinamento, ma si potrebbe anche prevedere di modificare la struttura del pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Vorrei inoltre aggiungere che in questa direzione andavano per la verità diversi parlamentari, perfino della maggioranza, tant'è vero che erano

stati presentati in Commissione giustizia alcuni emendamenti che ora non leggo ma che si proponevano proprio quegli obiettivi. Infatti era stato presentato un emendamento dal relatore Di Lembo ed altri emendamenti presentati dallo stesso presidente Covi e dal nostro Gruppo che prevedevano la creazione di un ufficio che però facesse capo al procuratore generale della Corte di cassazione. Quindi vuol dire che da parte di molti esponenti della maggioranza di Governo era stata avvertita la necessità di evitare il rischio che può nascere dalla creazione di questo superprocuratore nazionale. Noi speriamo che possa andare nel migliore dei modi possibile, ovviamente, perchè il nostro interesse è che funzioni perfettamente la struttura del pubblico ministero che è alla base di qualunque risposta efficace contro la criminalità organizzata. Evidentemente però l'atteggiamento molto deciso del Ministro ha indotto i parlamentari della maggioranza, in particolare della Democrazia cristiana, a ritirare tutti quegli emendamenti che erano in sintonia con i nostri.

Quindi, francamente, le nostre perplessità restano. Purtroppo, soltanto l'esperienza ci potrà dire quali saranno i risultati.

Un'altra osservazione giusta - almeno apparentemente - fatta dal Ministro riguarda la necessità che alla DIA corrisponda un'analoga struttura del pubblico ministero, nel senso che la DIA fallirebbe nei suoi obiettivi se non esistesse una struttura del pubblico ministero che fosse unitaria e che non manifestasse - come talvolta è successo - contraddizioni all'interno del proprio ambito.

Credo però che questo non sia del tutto da condividere, perchè negli Stati Uniti, dove esiste l'FBI, una struttura alla quale si è ispirata la DIA, ci sono dei pubblici ministeri che non sono stati modificati dalla legge per il fatto dell'entrata in funzione dell'FBI.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Negli Stati Uniti il Ministro della giustizia è contemporaneamente a capo della pubblica accusa come *general attorney* ed è a capo dell'FBI. La sua considerazione, quindi, mi sembra poco consistente.

IMPOSIMATO. Anch'io volevo dire questo. Avevo già considerato questo aspetto, ed era prevista questa sua giusta osservazione. Lei mi ha preceduto di poco perchè è vero che negli Stati Uniti c'è questa diversa configurazione e strutturazione del pubblico ministero rispetto all'Italia, ma noi qui abbiamo una Costituzione diversa che prevede che il pubblico ministero e il giudice...

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Non può citare gli Stati Uniti per rafforzare l'indipendenza del pubblico ministero.

IMPOSIMATO. Questo era interessante sapere: se noi vogliamo arrivare allo stesso risultato cui sono arrivati gli Stati Uniti, ebbene, potrebbe anche essere una soluzione, ma bisogna dirlo in maniera molto chiara, perchè potrebbe anche funzionare meglio. Ho qualche

perplessità al riguardo e comunque, a mio avviso, bisognerebbe modificare la Costituzione.

SANESI. Quindi va cambiata la Costituzione?

IMPOSIMATO. Quindi, è giusto quello che lei ha detto, signor Ministro, però è anche vero che dobbiamo rispettare alcune regole sancite dalla Costituzione.

Perciò, senza volere fare una critica pregiudiziale, immotivata e faziosa, noi dobbiamo – io almeno lo faccio a titolo personale – prendere atto delle cose anche interessanti che ha detto il Presidente della Commissione antimafia circa la necessità di una ristrutturazione del pubblico ministero. Credo che sia effettivamente grave che ci siano dei pubblici ministeri (ho letto questo anche sui giornali, ma credo che sia la verità) che, rispetto ai sequestri di persona, danno delle direttive diverse.

Ci sono dei procuratori, come a Locri, che danno un'indicazione e altri procuratori della Repubblica, come quelli dei tribunali di Palmi e di Reggio Calabria, che danno indicazioni nettamente diverse, cosa che crea grosse difficoltà nelle indagini della polizia giudiziaria.

Credo che una delle cause principali della incertezza nel comportamento degli uffici giudiziari dipenda dal problema del libero convincimento del giudice. Nel nostro ordinamento, cioè, vige un principio (che, per la verità, non condivido) che fa del libero convincimento il perno del nostro sistema probatorio. La questione del libero convincimento porta a posizioni nettamente diverse rispetto alle stesse prove o agli stessi elementi da parte di giudici e di pubblici ministeri che debbono decidere sugli stessi fatti. Per questo motivo abbiamo il paradosso che su uno stesso fatto vi è la sentenza di condanna all'ergastolo da parte del giudice di primo grado e l'assoluzione per non aver commesso il fatto da parte della Corte d'appello. Se ciò si verificasse una sola volta, si potrebbe parlare di casualità; la realtà è che si verifica sistematicamente nei nostri tribunali e nelle nostre Corti d'assise.

Credo che uno dei problemi da risolvere sia proprio quello della certezza del diritto e per ottenere questo risultato si deve modificare, anzi respingere il principio del libero convincimento ed introdurre quello della prova legale, attualmente vigente in tutti i sistemi di tipo accusatorio, nei quali peraltro questi contrasti continui tra giudici di merito e Cassazione non si verificano.

Dobbiamo avere una visione globale del problema della giustizia; dobbiamo tener conto della necessità di modificare laddove si manifestano situazioni che provocano queste incertezze del diritto. Vanno salvaguardati i diritti del cittadino e l'esigenza della collettività di veder perseguiti e puniti i responsabili di gravissimi delitti, i quali riescono a farla franca a volte proprio grazie all'applicazione del principio del libero convincimento. Il sistema della prova legale credo potrebbe risolvere gran parte dei problemi della giustizia del nostro paese. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misserville. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Ministro di grazia e giustizia, il decreto che ci accingiamo ad esaminare è il suggello della sua permanenza al Ministero e credo di doverlo affrontare proprio alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno posto lei al centro di violente e molto spesso gratuite polemiche con l'intero ordinamento giudiziario. Quando si ricorderà la sua permanenza al Ministero di grazia e giustizia, si potrà dire di lei quel che si disse del cardinale di Richelieu dopo la morte: che fece molto male e poco bene; però, il male lo fece benissimo ed il bene lo fece malissimo.

Lei, signor Ministro, ci sottopone un decreto-legge che nella sua essenzialità è opportuno, auspicato dall'opinione pubblica, in un certo senso necessitato dalla situazione di emergenza che regna nel nostro paese. Ma questo decreto-legge ci arriva dopo un primo tentativo di introdurre surrettiziamente una materia così importante attraverso un decreto legislativo e nonostante vi siano state da più parti pressioni perchè si adottasse la forma del disegno di legge, il quale, come lei sa, consente a tutte le forze di maggioranza e di opposizione di concorrere intellettualmente alla formazione del provvedimento. Il decreto-legge, invece, è una sorta di imposizione al Parlamento, che non ha altra scelta se non di accettarlo o respingerlo in blocco.

In un tema così importante e decisivo, di così grande momento storico, giuridico e morale sarebbe stato opportuno che tutto il Parlamento avesse potuto offrire un concorso di idee, un apporto di iniziative. Lei invece ci ha proposto un decreto-legge per il quale dobbiamo inghiottire la minestra di alcuni provvedimenti che per molti versi non giovano alla certezza del diritto, oppure saltare la finestra e passare dalla parte di coloro che non vogliono la lotta alla criminalità organizzata.

Credo che lei, signor Ministro, non possa accusare la nostra parte politica e parlamentare di essere amica della mafia, della malavita organizzata e di tutto quello che è contro lo Stato nella storia del nostro paese, perchè noi non abbiamo mai avuto commistioni con questa gente e con queste organizzazioni. Non le abbiamo mai avute in epoche storiche lontane in cui le abbiamo combattute attraverso il prefetto Mori, al quale credo vada il rispetto delle popolazioni dell'intera Sicilia; perfino Leonardo Sciascia ne ha dato testimonianza in questo senso in un'opera esemplare che si intitola: «Il giorno della civetta». Le abbiamo combattute successivamente, tenendoci lontani da ogni tentazione di commistione con la malavita organizzata, tentazione che, purtroppo, ha pervaso e toccato molti settori parlamentari e politici del nostro paese, tanto che, purtroppo, si verificano continui episodi in cui sono coinvolti

sindaci, amministratori, «mammasantissima» legati alle più diverse parti politiche, ad eccezione – questo giova ricordarlo con fermezza – del Movimento sociale italiano, che queste tenerezze verso la malavita organizzata non le ha mai avute, nè le ha mai coltivate.

Signor Ministro, perchè questo tema è di grande momento e richiedeva l'impegno corale del Parlamento? Perchè quando si darà un giudizio – mi consenta di fare un po' un consuntivo di fine legislatura – si potrà dire che questa è stata la legislatura delle occasioni perdute. Avevamo l'occasione di responsabilizzare i magistrati; abbiamo avuto un *referendum* che è andato in questa direzione e abbiamo approvato una legge sulla responsabilità civile dei giudici che è un'autentica presa in giro. Ebbi a definirla il «cacao meravigliao» del Parlamento italiano, cioè un prodotto molto reclamizzato, ma sostanzialmente inesistente, perchè, alla fine, con questa legge pagano i cittadini attraverso lo Stato. Si verifica infatti uno stranissimo fenomeno, per il quale il cittadino danneggiato dalla attività del magistrato paga sostanzialmente il proprio danno, il che avrebbe fatto la gioia di Triboniano e del bizantinismo giudiziario, ma è indubbiamente un'eccezione da respingere nel sistema della buona legislazione e nel sistema delle buone leggi del nostro paese.

Un altro dei problemi che si proponevano ad un Ministro di grazia e giustizia che avesse voluto veramente riformare il paese era quello di rivedere l'istituto del pubblico ministero. Infatti, solo in Italia il pubblico ministero, cioè il rappresentante della pretesa punitiva dello Stato, appartiene all'ordine giudiziario, è fungibile con l'ordine giudiziario e la sua carriera è quella della magistratura; per uno strano gioco delle parti, è una volta accusatore e una volta giudice, cioè una volta rappresenta una parte nel processo e un'altra volta si pone in una posizione di terzietà, per cui, con serenità obiettiva, ma assolutamente non corrispondente alla realtà, dovrebbe giudicare i cittadini.

Vi è stato un primo timido tentativo in questo senso, perchè il nostro codice di procedura penale attribuisce al pubblico ministero la funzione, la qualità, la posizione di parte; ma nonostante questo indirizzo preciso e specifico, il pubblico ministero continua ad appartenere all'ordine giudiziario, cioè a far parte di una casta – e lo dico senza ironie, onorevole sottosegretario Coco – che di questa sua indipendenza e di questa sua qualità è in modo assolutamente preminente gelosissima custode.

Le vere opposizioni che vengono, onorevole Ministro, a questo suo disegno e al suo proposito, espresso nel decreto-legge, derivano da questa incongruenza di fondo.

Quando l'Associazione nazionale dei magistrati fa pervenire a tutti noi che facciamo parte della Commissione giustizia una lettera che contiene dei gridi di dolore, può fare questa operazione intellettuale in quanto difende il pubblico ministero appartenente all'ordine giudiziario. È proprio questo equivoco di fondo a determinare l'impossibilità di modificare seriamente qualcosa nell'ordinamento giudiziario e nella funzione della giustizia nel nostro paese. Lei, signor Ministro, ha un bel dire che la funzione del pubblico ministero non è intaccata da questo decreto-legge. Questo decreto-legge va nella direzione che ci siamo sempre permessi di auspicare, quella cioè di un pubblico ministero

svincolato dalla magistratura, di un pubblico ministero che conformemente alla propria funzione, alla propria qualifica, alla propria posizione di parte processuale fosse il portatore legittimo di un'istanza punitiva dello Stato, ma lo fosse in maniera dichiarata e senza appartenere ad un ordinamento come quello giudiziario, che deve essere terzo rispetto ai cittadini e soprattutto alle forze politiche.

Era venuto il momento – perchè questa è la vera occasione perduta – di affrontare il tema della qualità, della natura, della carriera, della posizione istituzionale del pubblico ministero, ma noi abbiamo fatto quel che fa la processione di Oberammergau: un passo avanti e due indietro. Un passo avanti con il codice di procedura penale; due passi indietro con il riconoscimento, a seguito di pressioni gelose, che il pubblico ministero fa pur sempre parte dell'ordinamento giudiziario. Oggi abbiamo tentato un altro piccolo passo in avanti, che verrà poi vanificato dalla disapplicazione che sarà necessaria in questo campo e che le dimostrerò, signor Ministro, con argomenti che mi sembra debbano essere logicamente sentiti ed apprezzati.

Perchè il pubblico ministero non può continuare ad essere un magistrato? Senatore Imposimato, lei sa di quanta stima affettuosa la gratifichi, ma continuare a pensare al pubblico ministero come ad una sorta di magistrato che per il momento svolge la funzione dell'accusa e che domani potrebbe svolgere la funzione del giudice significa uscire da una realtà umana.

Lo dico nonostante il mantenimento dell'ufficio del pubblico ministero fra i magistrati e nell'ordine giudiziario sia stato in qualche modo consacrato da quello strumento di civiltà giuridica che è il codice Rocco. Il codice Rocco, però, poteva permettersi di prevedere una magistratura indipendente dallo Stato, perchè si trattava di uno Stato forte, che non aveva bisogno di avere al proprio servizio una magistratura, nè dal punto di vista obiettivo, nè da quello istituzionale, che quando doveva difendersi lo faceva attraverso un tribunale speciale che non era composto da magistrati, ma che voleva la magistratura indipendente in modo assoluto ed in questo quadro inseriva anche la figura del pubblico ministero.

Oggi lo Stato italiano è debole e si trova a combattere contro fenomeni di malavita organizzata che sono di importanza, rilevanza e spessore tali da dover richiedere la mobilitazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Ecco perchè l'istituzione della superprocura ci trova consenzienti e favorevoli, anche se scettici sugli effetti di un'istituzione del genere, così come eravamo favorevoli ma scettici sull'ufficio dell'Alto commissario antimafia, che si è poi rivelato quello che effettivamente è stato, cioè un autentico carrozzone che ha determinato pochi successi nella lotta alla malavita organizzata e che si è dovuto poi smontare e smembrare per restituire certezza di diritto e dignità alla magistratura.

Credo, signor Ministro, che lei abbia letto – come tutti noi – la lettera dell'Associazione nazionale magistrati, il grido di dolore diretto al mantenimento dell'indipendenza. Io l'ho definito un grido di dolore diretto al mantenimento ipocrita dell'indipendenza, perchè l'indipendenza della magistratura italiana è una di quelle petizioni di principio indimostrate e indimostrabili; è una di quelle petizioni di principio che,

soprattutto, rivelano tutta la loro falsità intellettuale alla prova dei fatti e degli avvenimenti. Infatti, un ordinamento giudiziario che si permette di attuare uno sciopero politico, che indìce una crociata contro la Presidenza della Repubblica e contro il Ministro di grazia e giustizia, che dimentica di essere governato da un organo che è eletto per una parte dal Parlamento, con il «manuale Cencelli» alla mano, e per una parte attraverso elezioni interne della magistratura, secondo uno schema che è la caricatura del partitismo politico italiano, non può continuare a pretendere di essere un ordinamento giudiziario seriamente indipendente dal potere politico.

Dobbiamo dire tutto ciò perchè si tratta di verità obiettive essenziali, di cose che tutti conoscono. Non dobbiamo continuare ad innamorarci delle parole; non dobbiamo continuare a fare in modo che il Consiglio superiore della magistratura sia visto come una specie di empireo in cui alcuni semidei si raccolgono sopra le nuvole e non sentono nè il fetore, nè le sollecitazioni, nè le pressioni che vengono dal basso. Il Consiglio superiore della magistratura – diciamolo in tutta chiarezza – è un organo di governo del mondo giudiziario ampiamente politicizzato e lottizzato. Pertanto, continuare a dire che il Consiglio superiore della magistratura tutela l'indipendenza dei magistrati, continuare a scrivere delle lettere come quella che abbiamo ricevuto significa, colleghi e onorevole Ministro, fare in modo che questa finzione, che è sciocca perchè è una finzione contro la realtà e contro l'intelligenza, si perpetui e determini quelle situazioni di conflitto alle quali abbiamo assistito di recente.

Onorevole Ministro, abbiamo detto di essere favorevoli all'istituto della superprocura e manteniamo questo favore, anche perchè sarebbe stato sciocco creare la DIA e metterla al servizio...

ONORATO. Fate come per il Commissario antimafia!

SANESI. Noi parliamo come uomini che parlano sempre in un modo solo!

MISSERVILLE. Senatore Onorato, io non sono della Commissione antimafia!

ONORATO. Siete stati scettici verso il Commissario antimafia e poi lo avete votato; siete scettici verso la procura nazionale e poi la votate!

SANESI. Fummo scettici e abbiamo avuto ragione!

MISSERVILLE. Se mi consente, senatore Onorato, debbo replicare anche a lei, perchè lei è sempre puntuale nelle sue interruzioni, ma debbo replicarle dicendo che avere dello scetticismo sulla realizzabilità di un progetto non significa votare contro quel progetto ma votare a favore auspicando che cèrte osservazioni, che vengono dall'esperienza, siano accolte dal Ministro, il quale non può esaurire la sua funzione nel duello mattutino con il Consiglio superiore della magistratura oppure con i rappresentanti dell'ordine giudiziario italiano. Mi auguro e spero che egli venga in Senato anche per raccogliere delle osservazioni di

carattere scientifico che provengono anche dalla nostra esperienza di frequentatori delle aule di giustizia. E non c'è motivo perchè il ministro Martelli debba essere ritenuto una persona che non fa tesoro di quel che si dice, anche perchè mi sembra che lo diciamo con molto garbo, con molta accuratezza e anche con molta onestà intellettuale.

E allora, voteremo a favore della superprocura. Così come siamo favorevoli all'istituzione di un organismo di polizia che abbia una diffusione su tutto il territorio nazionale e che agisca in maniera più agile e meno conflittuale di quanto non agiscano gli organismi delle tre polizie giudiziarie che operano nel nostro paese. Anche questo è un primato che spetta all'Italia, patria del diritto.

Ma io credo che le perplessità che abbiamo in qualche modo evidenziato debbano poi essere verificate alla prova dei fatti. Quali sono gli strumenti che non ci consentono una prognosi favorevole sulla efficacia della superprocura? Innanzi tutto, il meccanismo delle avocazioni, onorevole Ministro... Penso che il senatore Fabbri le stia dicendo qualcosa di importante, signor Ministro.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ha fatto i suoi elogi, senatore Misserville.

MISSERVILLE. Poteva farlo pubblicamente, allora. In caso contrario mi mortifica: perchè dirlo in un orecchio? Dicevo che l'istituto dell'avocazione è sempre stato un istituto d'eccezione: l'avocazione presuppone l'inerzia del magistrato titolare del promovimento dell'azione penale. Si tratta di un istituto che, in altre parole, potremmo definire una specie di cura di una situazione patologica. Però non si può elevare la patologia a sistema e prevedere che l'istituto dell'avocazione sia regolato da tante e tanto sottili norme, all'interno di questo decreto, che ne fanno la regola e non l'eccezione patologica.

La seconda osservazione riguarda la strutturazione delle superprocure in organismi distrettuali. Ciò che si intendeva evitare era il conflitto tra procuratori della Repubblica; invece, ciò che si verificherà e sarà inevitabile è il conflitto tra superprocure distrettuali. Infatti, dividere le superprocure corrispondentemente al numero dei distretti non significa armonizzare l'azione; questa può e deve essere coordinata dal procuratore generale, sia pure inquadrato con un limite di controllo nella procura generale presso la Corte di cassazione, ma fatalmente avremo una situazione nella quale i conflitti (non di competenza, ma quelli meschini, di mestiere, di gelosie personali) che hanno determinato i giudizi negativi sulla magistratura siciliana, che hanno dato luogo a quegli episodi spaventosi di «corvi» o di altri animali che non sta bene nominare all'interno dei palazzi di giustizia, saranno all'ordine del giorno.

Quello che più ci preoccupa, tuttavia, è l'operatività dal punto di vista concreto. Chiunque abbia esperienza di cose di giustizia sa che l'accentramento presso un solo fulcro non è mai sinonimo di efficienza, l'efficienza è data dalla specializzazione. Per cui, quello che bisognava prevedere in questo decreto-legge e non è stato previsto era che gli organi del pubblico ministero provenissero da una carriera percorsa continuativamente in quest'ambito, in modo da avere organismi alta-

mente specializzati e dotati di professionalità concreta. Il che, onorevole Ministro, non riusciamo a riscontrare nella strutturazione del decreto-legge.

Questi sono i motivi di perplessità, di scetticismo e di riflessione che noi sottolineiamo pur essendo favorevoli all'istituzione della superprocura, che rappresenta una necessità obiettiva del nostro paese, di fronte alla quale sarebbe veramente incredibile chiudere gli occhi. Oggi la malavita organizzata è strutturata su tutto il territorio, ha una sua dimensione ed una sua capacità operativa, un suo spessore; ebbene, combattere un fenomeno così diffuso, permeato e permeante della società italiana affidandoci ai procuratori della Repubblica dei vari tribunali periferici significherebbe veramente voler combattere contro i carri armati solo con uno stuzzicadenti.

Siamo allora favorevoli all'istituzione di questa superprocura e pensiamo che sia un atto buono, uno dei pochi che ella, signor Ministro, ha compiuto durante la sua permanenza al Ministero di via Arenula. Come le dicevo all'inizio, però, lo ha compiuto male, cioè attraverso la forma del decreto-legge, dopo aver tentato quella del decreto legislativo, per non percorrere la strada del disegno di legge, che avrebbe dato modo a tutti noi di partecipare alla discussione proponendo e non soltanto criticando. E le assicuro che per me criticare senza proporre è una forma di mortificazione che non credo di meritare, così come non la merita la mia parte politica che si è impegnata in questo settore della giustizia e della lotta alla criminalità organizzata.

La ringrazio per la sua attenzione, signor Ministro, ed esprimo il parere favorevole del Movimento sociale italiano all'istituzione della superprocura e alla conversione in legge del decreto che ella ci ha così cortesemente e compiutamente sottoposto. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo decreto ha suscitato giustamente proteste e agitazioni tra gli operatori della giustizia e profonde iquietudini nell'opinione pubblica per gli effetti dirompenti che potrà produrre sui princìpi costituzionali che sanciscono l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. È un provvedimento che viene deciso nel momento in cui un feroce attacco è stato sferrato dal Presidente della Repubblica contro l'organo di autogoverno della magistratura, che è il CSM. Il decreto perciò è un buttare benzina sul fuoco e potrebbe significare il coronamento di un feroce attacco che da diversi anni viene condotto da qualche partito con l'obiettivo di riportare la magistratura sotto il controllo dell'Esecutivo, e precisamente sotto l'arbitrio della maggioranza di Governo.

Credo che i colleghi non abbiano dimenticato le dure posizioni prese dai Gruppi politici contro quei magistrati che hanno individuato strette collusioni tra mafia e esponenti politici, o intrecci tra mafia, politica e affari. Proprio da quelle reazioni e da quei forsennati attacchi al principio di autonomia ed indipendenza nei confronti di coloro che

maggiormente sono impegnati contro le organizzazioni mafiose, emerge il senso vero del disegno di subordinare la magistratura alla volontà dell'Esecutivo. Pensate cosa si verificherebbe in caso di procedimenti che vedano coinvolti esponenti politici, come quello che si è aperto nelle ultime settimane con l'imponente inchiesta giudiziaria contro potenti cosche mafiose di Rosarno, che ha fatto emergere collegamenti con esponenti politici. È ormai venuto a galla che in alcune aree geografiche del paese allo Stato democratico si è sostituito uno Stato mafioso attraverso una precisa saldatura tra mafia, forze politiche e apparati pubblici. Per riconquistare queste aree del paese e riportare la legalità democratica occorre respingere l'introduzione di strutture giudiziarie e di scelte politiche che invece di combattere le organizzazioni criminali possono di fatto favorirle. Hanno ragione i giudici meridionali, i giudici calabresi degli uffici periferici impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità che hanno espresso un responsabile giudizio ed una grande preoccupazione nel documento che sto per leggervi e in cui si dice che: «Il provvedimento che intende creare, nell'ambito della Procura generale della Cassazione, la Direzione generale antimafia quale organo autonomo rispetto a tale Procura ed assoggettato soltanto al suo controllo ha istituito le Direzioni distrettuali antimafia non quali corrispondenti organi autonomi rispetto alle procure circondariali ed al di sopra di esse, ma ampliando la competenza per territorio della Procura della Repubblica del "capoluogo del distretto" e diminuendo quella per materia delle procure periferiche.

Tali profonde innovazioni potrebbero far sollevare dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 107 della Costituzione, in quanto i componenti della Direzione antimafia ed i giudici per l'indagine preliminare distrettuale potrebbero apparire organi più speciali che specializzati (ove, quanto ai primi, il termine "giudici" sia inteso nel senso di organi giudiziari), nonchè, in relazione agli articoli 3 e 107 ("i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzione"), in quanto magistrati aventi medesime funzioni vengono differenziati non in base alle diversità di esse, ma alla pienezza ed ultraterritorialità di quelle degli uni ed alla riduzione e limitazione di quelle degli altri.

Peraltro, pur nell'uso ormai abituale del decreto-legge quale fonte normativa, altre perplessità potrebbero sorgere dal ricorso a tale fonte nell'ipotesi in esame, e ciò non solo per gli ovvi inconvenienti in caso di mancata conversione o di conversione con modifiche, ma soprattutto perchè, trattandosi di fenomeno perdurante e prosperante da epoca immemorabile, ed oggetto di periodici ed ondulatori provvedimenti legislativi, mancherebbe il presupposto della (nuova) emergenza richiesta dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto legge ("in casi straordinari di necessità e d'urgenza").

E ciò tanto più che, con la legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, il Parlamento aveva ritenuto di ridisegnare l'assetto processuale senza prevedere la radicale innovazione delle cosiddette superprocure, e, per di più, abilitando il Governo ad emanare solo disposizioni integrative e correttive, e con legge delegata.

A parte ciò la soluzione adottata suscita maggiori perplessità circa la concreta efficacia nella lotta alla criminalità organizzata.

Infatti, la generica ed atipica attribuzione alla Direzione antimafia dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, senza una tassativa indicazione di reati, è suscettibile di pericolosi equivoci e di dispersive controversie sulla natura dei fatti per cui si procede, e ciò persino per gli interventi in caso di omicidio, tanto più che, trattandosi di competenza funzionale, non parrebbe consentita la delega di cui all'articolo 370 del codice di procedura penale.

Inoltre, l'automatica attribuzione delle direzioni distrettuali a chi contingentemente si trovi a prestare servizio nel "capoluogo" del distretto, preclude, con tale criterio topografico, l'accesso alle nuove ed "esclusive" funzioni ai magistrati periferici, anche se non contingentemente e da tempo si siano occupati di criminalità organizzata.

Ancora, il sistema adottato istituisce un circuito chiuso, in quanto prevede per i sostituti i requisiti delle speciali attitudini e dell'esperienza professionale, nonchè la permanenza nelle direzioni distrettuali per almeno due anni: con la conseguenza che, non potendo trattare altri magistrati del distretto procedimenti di criminalità organizzata, la specializzazione rimarrà attributo riservato ai primi prescelti per detto circuito, salvo i casi di applicazione.

Tralasciando altri aspetti singolari, come la reviviscenza del giudice naturale dopo la fase delle indagini preliminari, la possibilità che nel dibattimento il pubblico ministero sia rappresentato da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica del giudice periferico competente per tale fase (pubblico ministero che conoscerà del processo solo in quella sede) e la discordanza di lasciare ai procuratori periferici le iniziative in materia di misure di prevenzione, scarsa considerazione pare abbia avuto il fatto che, in zone di mafia, tutti i delitti sono di natura mafiosa o controllati dalla mafia o commessi per agevolarla: omicidi volontari, estorsioni, rapine, truffe comunitarie, traffici di stupefacenti, riciclaggio, favoreggiamenti, abusivismi edilizi connessi a speculazioni mafiose, reati contro la pubblica amministrazione, specie in materia di appalti, e così via; per cui buona parte dei procedimenti che sarebbero stati di competenza delle procure periferiche dovranno essere trasmessi a quelle distrettuali.

Donde, la duplice conseguenza dell'inutilità delle prime che tanto valeva sopprimere e dell'impossibilità per le seconde di smaltire l'enorme mole di lavoro, tanto più che vi è assoluta sporzione tra gli organici delle direzioni distrettuali ed il numero, di gran lunga superiore, dei pubblici ministeri delle varie procure che, prima della riforma, si occupavano in maniera prevalente dei reati in esame.

È, infine, da osservare che i consigli giudiziari siano stati esclusi da ogni competenza sulla formazione delle Direzioni antimafia e che solo residui poteri del genere siano rimasti al CSM cui devono essere unicamente comunicate le composizioni e le variazioni, mentre deve essere preventivamente sentito il procuratore nazionale.

Tanto si rappresenta perchè, preso atto della realtà normativa che ovviamente e doverosamente viene scrupolosamente osservata, se ne tenga conto in sede di conversione, ove ritenuto rilevante».

Mi auguro che il Ministro cercherà di recepire quanto viene espresso da quei magistrati con tale documento.

Tuttavia, anche nel caso in cui venisse impedito dal Parlamento di riportare la magistratura alle dipendenze del potere politico, la situazione della lotta alla mafia diverrà molto più difficile con le proposte di centralizzazione dell'azione giudiziaria e con l'istituzione della superprocura denominata «Direzione nazionale antimafia» e delle procure distrettuali.

Questo giudizio negativo sul centralismo è confermato anche dalle esperienze che abbiamo avuto, cioè da quello che si è verificato in questi anni con il metodico annullamento delle sentenze «di mafia» da parte della centralistica prima sezione della Corte di cassazione, presieduta dal noto giudice Carnevale, denominato «ammazzasentenze». Nessuno può dimenticare che l'annullamento di quelle sentenze, signor Ministro, ha rimesso in libertà migliaia di detenuti, tra i quali molti pericolosi criminali, e tanti condannati in prima e seconda istanza a pene pesanti e perfino all'ergastolo.

Ecco perchè la struttura giudiziaria centralizzata, ma anche quella distrettuale, invece di dare forza ed efficacia, come oggi si richiede, all'azione di lotta alla mafia, cioè contro il terribile fenomeno mafioso, la renderà ancora più debole e meno incisiva. La stessa procura distrettuale provocherà ulteriore lassismo in certi uffici giudiziari che dovrebbero divenire uffici della procura distrettuale. È largamente nota l'insufficienza di impegno da parte di alcune procure che dovrebbero diventare procure distrettuali.

Il senatore Chiaromonte, presidente della Commissione parlamentare antimafia, ha affermato stamattina che la stessa Commissione ha proposto l'istituzione delle procure distrettuali. Questo è vero, ma è necessario – al fine di fugare ogni equivoco – dire che non tutta la Commissione è stata dello stesso parere, giacchè il sottoscritto, a nome del Gruppo della Rifondazione comunista, ha espresso ferma contrarietà, con le stesse motivazioni che sto in questo momento sostenendo, all'istituzione della procura distrettuale.

A conferma della nostra opposizione vi è un passo ricordato a pagina 36 del documento della Commissione, dove viene affermato che il sottoscritto ha rilevato che questa soluzione priverebbe di competenze procure della Repubblica che in questi anni hanno dimostrato grande impegno e capacità professionale (come quella di Palmi) e hanno avuto il coraggio di affrontare problemi notevoli e quindi di aprire inchieste contro le cosche più potenti della piana di Gioia Tauro e contro collegamenti anche nazionali con ambienti della delinquenza e, recentemente, della P2.

Sempre in merito alla proposta di istituzione della procura distrettuale, suscita ancora molta inquietudine il fatto che rimanga irrisolta la domanda sullo sbocco che avranno le inchieste in corso promosse dalle procure circondariali. Chi proseguirà l'indagine investigativa dei procedimenti in atto? Che fine faranno i processi di mafia già impostati?

CASOLI, *relatore*. C'è una norma transitoria.

TRIPODI. L'interrogativo di fondo attiene al ruolo della procura distrettuale: riuscirà ad incidere maggiormente nella lotta alla crimina-

lità organizzata? A questa domanda si può rispondere negativamente. Per combattere le organizzazioni criminali occorre conoscere il territorio, la natura del fenomeno, i rapporti sviluppati dalle cosche nelle pubbliche amministrazioni, ciò che esse rappresentano sul piano sociale. La presenza della giustizia sul territorio è fondamentale per individuare le attività illecite e criminose che le organizzazioni mafiose svolgono in una particolare zona.

Le istituende procure distrettuali, secondo il decreto al nostro esame, vengono sottoposte ad un controllo centralistico grazie agli enormi poteri affidati, anche per mezzo delle avocazioni, al procuratore generale, privandole così di ogni effettiva autonomia.

Con queste misure, signor Ministro, non vengono superati le inefficienze, il lassismo, il distacco dalla gravità della situazione, la sfiducia diffusa, l'impunità sistematica che si registrano tanto a livello periferico quanto a livello centrale. Questa drammatica situazione non può essere superata con la centralizzazione dell'attività investigativa contro le organizzazioni mafiose e colpendo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il fenomeno può essere combattuto adeguando le strutture periferiche in termini di mezzi e di organici e dando il massimo sostegno ai magistrati impegnati nell'attività di contrasto. Invece, molto spesso si verifica un fatto strano: i controlli sono diretti proprio verso i magistrati che si impegnano; basta ricordare gli attacchi palesi ed occulti nei confronti dei magistrati che citavo poco fa, quelli di Palmi o di altre sedi del nostro paese dove maggiore è l'impegno nella lotta contro la mafia.

Occorre essere chiari: questa lotta richiede capacità professionali, impegno a tutti i livelli, decisa volontà di lotta, spirito di sacrificio e coraggio da parte degli organi dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine. Occorre intervenire, però, nelle sedi giudiziarie dove tali condizioni non si verificano, dove l'impegno è scarso, dove si espleta, quasi, l'ordinaria amministrazione. L'ho già detto in altre occasioni: bisogna intervenire in queste sedi, perchè solo attraverso la rimozione di tali difficoltà e negligenze sarà possibile riportare la giustizia in condizione di poter incidere e contrastare il fenomeno mafioso. Occorre coerenza da parte del Governo, perchè molti atti compiuti in questi anni non solo non sono andati nella direzione giusta, quella della lotta alla criminalità organizzata, ma anzi hanno favorito e rafforzato le organizzazioni mafiose. In realtà come quelle di Crotone e di Gioia Tauro, alcuni cedimenti da parte del Governo hanno fatto sì che esso quasi sembrasse venire a patti con la mafia; perciò le superprocure possono essere solo un dannoso diversivo.

Per combattere la mafia occorre innanzi tutto recidere ogni legame tra mafia e politica, impegnarsi con coerenza in ogni momento perchè la situazione è gravissima e, signor Ministro, signor Presidente, potrebbe risultare fatale per il nostro ordinamento democratico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, io che ho criticato molto spesso l'assenza del Ministro alle discussioni importanti do atto volentieri oggi della sua presenza ai nostri lavori.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Tutte le volte che volete.

ONORATO. No, non lo deve dire, non deve provocare. Il Ministro questa volta c'è e auspico anch'io che in qualche misura la sua presenza sia attiva, che recepisca, interloquisca, critichi ciò che stiamo dicendo.

Signor Ministro, mi permetta di iniziare con una considerazione che forse è eccentrica rispetto al nostro dibattito ed anche rispetto alla sostanza e al corpo del mio ragionamento, ma che devo fare. Essa riguarda il ricorso al decreto-legge anzichè ad un normale disegno di legge.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Se fossi stato certo che la legislatura sarebbe terminata a maggio, avrei sicuramente presentato un disegno di legge. Scelsi la strada del decreto-legge perchè il clima politico generale indicava che le Camere sarebbero state sciolte prima. Questa era la ragione molto semplice.

ONORATO. Due osservazioni. La prima è che, siccome a quanto pare si ricorrerà all'esercizio provvisorio e forse – a detta del Quirinale – si voterà a settembre, sarebbe una scelta molto opportuna che, a questo punto, lei ritirasse il decreto-legge per varare un disegno di legge che ci permetta di affrontare meglio la materia, con più tranquilla coscienza e tenendo conto del dibattito. In secondo luogo, lei ha parlato di una opportunità istituzionale di questo genere, alla scadenza della legislatura, il che ha indotto il Governo a scegliere il decreto-legge.

Però un decreto-legge che presuppone la necessità e l'urgenza, in una materia come questa della mafia, che è coeva allo Stato italiano, in una materia come questa dell'ordinamento giudiziario che attende dal 1948 – perchè incidiamo in modo dirompente sull'ordinamento giudiziario – ...

MAZZOLA. Abbiamo già discusso sui presupposti di costituzionalità.

ONORATO. Lo so, perciò ho affermato che il mio discorso è eccentrico, però non ero presente nella 1ª Commissione e voglio quindi dire in questa sede che tale strumento è veramente abusato. Oltretutto esso prevede, senatore Mazzola, l'applicazione differita di alcune parti della normazione medesima: quindi mi pare che siamo veramente al limite della decenza.

Questo decreto-legge ha avuto un'*iter* di elaborazione normativa molto travagliato ed in parte sono contento di questo travaglio perchè, a partire dalla bozza di decreto legislativo fino a questo decreto-legge, passi avanti nel contenuto normativo ne abbiamo fatti o meglio ne ha fatti il Governo, appunto tenendo conto del dibattito.

Lei però sa meglio di me – me lo consenta – che la bozza del decreto legislativo pubblicata sui giornali, come «il Sole 24 ore» e altri, prevedeva all'articolo 9 la soggezione della procura nazionale antimafia alle direttive e alle politiche investigative di prevenzione anticrimine stabilite dal Parlamento e dal Governo.

Considerate le critiche su questo punto, il Governo ha ritirato l'articolo 9 e modificato la normativa. Ne sono contento, però quell'articolo era qualcosa di più di una «voce dal sen fuggita»; il fatto stesso che il Governo abbia ritenuto di elaborare una bozza di decreto legislativo di tal fatta è a mio avviso un sintomo preoccupante, signor Ministro, sulle intenzioni, consapevoli o inconsapevoli, sulla cultura della giurisdizione e della giustizia che il Governo ha in qualche modo espresso con quella bozza.

Mi domando – ma forse non serve perchè sarà implicito in quel che dico – se questa stessa cultura non traspaia dal decreto-legge che stiamo esaminando e dall'atteggiamento che il Governo ha avuto, soprattutto in Commissione, rispetto ad alcuni emendamenti che venivano anche dalla maggioranza governativa, in particolare da parte democristiana.

Il Governo, infatti, ha emancipato la figura di questo procuratore nazionale antimafia dal controllo politico, e questo è un passo avanti. Ha mantenuto però una sorta di concentrazione-gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, che genera qualche preoccupazione, perchè lei sa meglio di me, ancora una volta, che questa gerarchizzazione è stata criticata dall'Associazione nazionale magistrati come possibile veicolo per il controllo politico. È chiaro che concentrando un enorme potere in un unico procuratore nazionale antimafia, l'esposizione alla pressione politica, soprattutto in una materia così incandescente come la mafia dove c'è intreccio tra politica e criminalità, può essere molto forte.

Ho sentito anche in quest'Aula tacciare a volte l'atteggiamento dell'Associazione nazionale magistrati di corporativismo. Non voglio assolvere l'Associazione da questa accusa, ma se c'era una volta in cui l'accusa di corporativismo, cioè di preoccupazione per i propri interessi materiali ed egoistici, non aveva senso, era questa. Anche il linguaggio ha un significato: se dovessi dire – e l'ho detto – all'Associazione nazionale magistrati qual è, caso mai, il limite dei suoi atteggiamenti, è che a volte ha un atteggiamento tolemaico rispetto ai problemi. È un'Associazione nazionale magistrati che, intrisa dalla cultura della giurisdizione si preoccupa poco, ad esempio, delle esigenze della politica anticrimine su cui la cultura della giurisdizione deve pure avere un impatto. Ma chi tutela l'indipendenza giurisdizionale non può essere tacciato di corporativismo, e questo è un punto importante, a mio avviso.

E tuttavia io che non faccio il magistrato, ma il politico, cerco di mettermi di fronte a questi problemi con un atteggiamento che non sia di pura difesa della cultura della giurisdizione, ma che tenti di affrontare anche i problemi che mi pongono oggi l'esplosione della criminalità organizzata e l'esigenza di una politica anticrimine adeguata a tale esplosione.

Mi riservo, ovviamente, durante l'esame dell'articolato, di intervenire sui singoli punti, come ad esempio il tema della connessione o quello della avocazione. Vorrei ora fare un discorso per quanto riguarda le procure distrettuali e la procura nazionale, partendo dall'esigenza che muove il decreto-legge di coordinare le investigazioni, esigenza che esso soddisfa attraverso questa concentrazione distrettuale

o nazionale delle procure antimafia e la gerarchizzazione tra le stesse procure, che indubbiamente è prevista.

Ora, io ho espresso in Commissione una critica dura (e la definisco così perchè il sottosegretario Castiglione l'ha giudicata estremista) anche contro le procure distrettuali. E qui la voglio riaffermare, non in termini estremistici. Voglio però dire che abbracciare in modo acritico le procure distrettuali significa, secondo me, innanzi tutto dimenticare che un connotato cardinale del nostro sistema giudiziario è quello della diffusività del potere. Ogni magistrato, ogni pubblico ministero ha il potere giudiziario nella sua sovranità assoluta.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Se mi consente, è una tesi e non il Verbo.

ONORATO. Ogni manuale di diritto costituzionale dice che il potere giudiziario è diffuso, tanto è vero che ogni giudice può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, e non solo la Corte di cassazione.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Ogni giudice!

ONORATO. Il pubblico ministero non è un giudice e non può sollevare il conflitto, però anche egli è, in quanto ufficio del pubblico ministero, un ufficio che è effetto di questa diffusività ed anche personalizzazione del potere, salvo certi limiti, ovviamente, nell'ambito dello stesso ufficio.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* È una tesi politica che non ha alcuno spazio nell'ordinamento giudiziario.

ONORATO. Non è una tesi politica, perchè nessuno oggi si sente di poter dire che esiste un rapporto gerarchico tra un ufficio del pubblico ministero ed un altro; tutt'al più c'è un rapporto, che non è gerarchico ma di controllo-subordinazione, tra il procuratore capo ed i suoi sostituti, ma non certo tra un ufficio e l'altro. Io parlo di diffusività del potere in capo ai singoli uffici del pubblico ministero, e non mi sembra che questa interpretazione sia una forzatura. Voglio cioè dire che il fatto di aver avuto in Italia, nei periodi in cui il controllo giudiziario ha funzionato, un potere di indagine e un potere di accusa diffuso nei vari uffici del pubblico ministero è stato probabilmente la ragione dell'incisività del controllo giudiziario sul potere pubblico, politico e mafioso. Quando noi concentriamo questo potere, non corriamo il rischio di introdurre dei freni a questa possibilità di controllo? Lei, signor Ministro, credo capisca cosa voglio dire.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Senatore Onorato, lei è soddisfatto dei risultati della pubblica accusa negli ultimi cinque anni?

ONORATO. Certo, io dico ad esempio che sono soddisfatto dei risultati della pubblica accusa contro il terrorismo, e lì vi era un potere diffuso.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Ma contro la mafia?

ONORATO. Guardiamo poi alle ragioni per cui non siamo arrivati al risultato: non perchè il potere era diffuso, a mio avviso. Ad esempio, sulla mafia (e non c'era ancora la procura nazionale antimafia) il giudice istruttore di Palmi ha realizzato la cosiddetta retata di pochi giorni fa utilizzando un'investigazione che potremmo definire a scala nazionale, ed era il procuratore o un giudice istruttore, con i suoi relativi sostituti, del tribunale di Palmi, cioè uno di quei tribunali che questa concentrazione regionale o distrettuale cancellerà dalle competenze antimafiose. Io sono soddisfatto di quello che ha fatto il giudice Cordova, e anzi dico subito che il giudice Cordova rappresenterà una professionalità perduta per la lotta alla mafia.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* No.

ONORATO. E invece sì, perchè rimarrà a Palmi, mentre invece la procura distrettuale competente in materia di lotta alla mafia sarà dislocata a Reggio Calabria, a meno che egli non...

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Ha già presentato domanda, ed avrà il concerto.

ONORATO. Va bene, ma è un caso e un accidente. Il concerto lo avrà poi se andrà ad un ufficio direttivo. Resta però la sostanza delle cose che sto dicendo.

Credo quindi che occorra appunto, prima di tutto, riconoscere – e questa è la prima osservazione – che il potere diffuso funziona, perchè moltiplica gli strumenti di controllo.

La seconda osservazione, che ha qui già fatto il collega Imposimato, è la seguente: se volevamo razionalizzare, non frantumare, non parcellizzare le risorse, anche personali, siamo sicuri che non dovevamo approfittare di questa occasione per rivedere le circoscrizioni giudiziarie? Sì, certo, dieci procuratori antimafia in Calabria sono troppi, allora facciamo la revisione delle circoscrizioni. Sarebbe stata una riforma con minore impatto organizzativo; forse con maggiore difficoltà politica... ma avrei voluto vedere il Parlamento e tutti i campanilismi locali che avessero avuto il coraggio di resistere ad una strategia di riforma delle circoscrizioni territoriali, davanti a un problema come quello della mafia: l'accusa di connivenza non gliela levava nessuno. Noi saremmo stati qui a dare forza ad un decreto delegato del Governo che realizzasse tale riforma.

Queste sono le due osservazioni che volevo svolgere sul problema della concentrazione territoriale a livello distrettuale delle procure: non dimentichiamo l'opportunità di un potere diffuso e ricordiamoci della necessità impellente, che oggi si poteva soddisfare, della revisione delle circoscrizioni territoriali.

Ed arrivo alla procura nazionale antimafia. In Commissione, ella, signor Ministro, ha sostenuto che tale procura nazionale antimafia è resa necessaria dall'esistenza della Direzione investigativa antimafia, cioè che è necessaria l'interfaccia nel sistema giudiziario, ci vuole

l'organo «forte» nel versante giudiziario, una volta varato l'organo concentrato, appunto «forte», a livello di polizia.

Ebbene, questo è un punto delicato culturalmente, politicamente e istituzionalmente; anzi, lei ha usato questo argomento, in pratica, per porre una sorta di questioni di fiducia, cioè ammonendo i commissari della Democrazia cristiana che, se non avessero accettato questo, evidentemente sarebbe saltato l'accordo di Governo in materia. E i democristiani hanno accettato, mi pare *obtorto collo*. Ma a me non interessa la questione di fiducia, mi interessa piuttosto il collegamento tra la DIA e la procura nazionale antimafia.

Ho già fatto un riferimento di questo genere. Anzitutto va fatta una considerazione storica; a suo tempo organismi centralizzati a livello di investigazioni, come quello dei carabinieri del generale Dalla Chiesa o quello antiterrorismo di Santillo, hanno funzionato egregiamente, in presenza non di un organo altrettanto forte e accentrato della giustizia, bensì di tanti procuratori della Repubblica e sostituti che si erano posti come interfaccia delle forze investigative. Hanno creato i *pool*, ma anche senza *pool* vi era collaborazione fra tanti magistrati antiterrorismo e Dalla Chiesa, Santillo, eccetera.

L'osservazione storica dunque è contro questa necessità, questo nesso inscindibile tra i due versanti; vi è però un'osservazione culturale di fondo, anch'essa sollevata in qualche modo da lei, quando interrompeva il collega Imposimato. Secondo me, vi è da stabilire – e lo faccio con tutta la cautela del caso, perchè l'argomento è delicato, ma non per questo dobbiamo compiere scelte troppo «facilone» – quale debba essere il rapporto tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero nel rito accusatorio. Nel rito accusatorio, il pubblico ministero deve rappresentare l'organo dell'accusa o deve anche provvedere alle investigazioni? Questo è il punto. Deve essere un organo che in qualche misura sottrae alla polizia giudiziaria l'autonomia investigativa di cui essa godeva, sotto il controllo del singolo magistrato, sotto il regime del precedente rito? Cioè, deve essere un rapporto che, per così dire, non prevede la gerarchizzazione della procura generale sotto l'ufficio del pubblico ministero, bensì affida a quest'ultimo un potere di direttiva sul singolo processo, senza escludere la possibilità di un impulso endogeno della procura generale contro i delitti?

Lei, signor Ministro, ha citato il sistema anglosassone, ma è proprio questo che mi fa pensare. In quella cultura il rapporto è diverso proprio perchè abbiamo un organo della pubblica accusa, il *general attorney*, che dipende dall'Esecutivo, che è un organo di emanazione politica. In un sistema però come quello italiano, in cui il pubblico ministero non è un organo del potere politico, non è un organo dell'Esecutivo, dobbiamo stare attenti a non attribuirgli funzioni che in qualche modo, con la scusa o il pretesto – mi passi l'espressione – del coordinamento verso la procura generale, lo proiettino nell'ombra di questo potere. È questa la critica che si muove ed ecco perchè definivo «voce dal sen fuggita» l'articolo 9 del decreto legislativo. Non ritroviamo qui la stessa cultura, la stessa scarsità di preoccupazione verso l'autonomia del giudiziario? Non sarebbe stato più ossequioso di questa autonomia del giudiziario un decreto-legge che avesse rafforzato, concentrato i poteri investigativi della polizia e poi semplicemente garantito il controllo del

pubblico ministero su questa via, così come esso esercitava un controllo sul generale Dalla Chiesa, sull'ispettore antiterrorismo Santillo. Questo è il punto, questa è la critica di fondo, che è di carattere culturale e che attiene alla cultura della giurisdizione.

È chiaro che noi critichiamo non solo la collocazione istituzionale di questo procuratore nazionale antimafia, ma anche tutto questo carico e sovraccarico, istituzionalmente abnorme, di funzioni attribuitegli: prima di tutto il potere di avocazione, poi il potere di direttiva anche sulle procure distrettuali e poi anche, appunto, il potere di applicare i magistrati della procura nazionale antimafia qui e là per tutte le procure.

Il Gruppo del Partito democratico della sinistra e il Gruppo democratico cristiano avevano presentato emendamenti che ho fatto miei anche se non condivido l'impianto di questa centralizzazione gerarchica del pubblico ministero, emendamenti che non accettavano la procura nazionale anitmafia del decreto-legge, perchè non accettavano l'istituzione di organi paralleli *extraordinem*, sul tipo del Commissariato antimafia, che cercavano di introdurre un ufficio di coordinamento dentro la procura generale presso la Cassazione, cercavano di dare a questo ufficio di coordinamento, diretto da un avvocato generale e così via, poteri non eccedenti il ruolo giudiziario (poteri di coordinamento, perciò), inserivano una banca-dati in questo ufficio di coordinamento e via di questo passo. Nè mi si può dire che tali emendamenti erano impropri perchè attribuivano ad un organo, con funzioni di legittimità, funzioni invece di merito, perchè, in realtà, siccome non prevedevano poteri di avocazione, non c'erano neanche poteri di indagine diretta, ma solo di coordinamento.

Credo allora che questi emendamenti subordinati dei colleghi della Democrazia cristiana e del Partito democratico della sinistra non stravolgevano l'impianto del provvedimento perchè assolvevano l'esigenza del coordinamento e davano solo una collocazione diversa ed una funzione minimale, ma sempre di coordinamento, a quest'organo.

Il relatore e lei, signor Ministro, avete sostenuto che questo comportava uno stravolgimento, ponendo una sorta di questione di fiducia. La cosa mi sembra molto grave e mi fa credere che si voglia un organo parallelo a cui si possa accedere con il concerto, come invece non avveniva per l'ufficio di coordinamento previsto dagli emendamenti, e si voglia in qualche modo garantire quel controllo, quello spostamento istituzionale pericoloso di questo ufficio del pubblico ministero che è quanto culturalmente ho criticato. La nostra critica a questo decreto-legge non è corporativa e non è neanche una critica tutta interna all'esclusivo garantismo giurisdizionale. Non è una critica dettata soltanto dalla preoccupazione di conservare, appunto, il garantismo istituzionale, il pluralismo delle istituzioni e l'autonomia del potere giudiziario, come potrebbe essere – e ne ha titolo – la critica dell'Associazione nazionale magistrati, ad esempio.

La mia critica è avanzata anche sul piano dell'efficacia di questo strumento proprio per la politica anticrimine. Non escludo dal mio orizzonte la necessità di affrontare anche con strumenti specifici la politica anticrimine contro la mafia e la criminalità organizzata. Però ritengo che questi strumenti, signor Ministro, avranno la stessa sorte

del Commissariato antimafia, che avevamo criticato proprio per la sua irrazionalità rispetto allo scopo. Allora l'unico effetto di questo decreto-legge sarà, a tutto concedere, preterintenzionale oppure addirittura perverso, consapevolmente e dolosamente perverso, per cui la strategia antimafia rimarrà al punto di prima, ma l'indipendenza della magistratura o dell'ufficio del pubblico ministero avrà finito di esistere nella Repubblica italiana. (*Applausi della senatrice Salvato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Correnti. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo fermamente che vi siano argomenti sui quali maggioranza ed opposizione non possono trovare occasione per erigere steccati assurdi. Se è vero – come è tragicamente vero – che l'allarme criminale nel nostro paese è arrivato ad un livello assolutamente insopportabile, se è vero che intere regioni del nostro paese sono afflitte dalla criminalità e soprattutto da quella organizzata, se è vero – come si dice – che in almeno tre regioni è come se lo Stato non ci fosse più, allora veramente non può essere questa l'occasione per una contrapposizione aprioristica: sarebbe assurdo, significherebbe squalificare qualsiasi attività e proposta politica. Quanto diremo, soprattutto all'indirizzo del Ministro che ringraziamo per l'attenzione, non deve assolutamente essere visto in questa accezione. Il nostro – credete, signor Ministro – dovete valutarlo come un apporto propositivo e costruttivo senza alcun animo di contrapposizione, ripeto, aprioristica.

Vediamo subito in termini positivi una non inerzia del Governo rispetto a questo forte allarme criminale. Questa proposta è un segno di non inerzia che dobbiamo valutare positivamente. Tuttavia questa non inerzia si esprime con uno strumento normativo che in qualche momento ci è parso positivo, dal momento che positivo è stato il nostro giudizio complessivo (al di là di una normale manifestazione di voto che dipende da una serie di varianti) sulla costituzione della DIA, mentre in altre occasioni ci è parso approssimativo e qualche volta negativo relativamente a ulteriori iniziative del Governo.

Innanzi tutto, sul piano della proposta formale, si è cominciato con un decreto legislativo. È troppo attrezzato sul piano culturale il Governo, grazie agli apporti tecnici dei quali può avvalersi, per non essersi accorto di aver commesso un evidente eccesso di delega. Se questa avvertenza c'è stata, come possiamo interpretare quel conato legislativo? Evidentemente come un tentativo per superare non gli scogli, ma gli apporti del Parlamento.

Adesso ci troviamo di fronte ad un altro strumento normativo: un decreto-legge, che già per sua natura dà scarso spazio – come ha detto molto bene il senatore Chiaromonte questa mattina – ad un confronto costruttivo. Lei, signor Ministro, ieri in Commissione ci ha un pochino scioccati, quando ha posto il Parlamento di fronte ad un *aut-aut*, ad un prendere o lasciare ma non credo che sia questo lo spirito. Noi attribuiamo al Governo il suo intero diritto.

LIBERTINI. Lo spirito del Governo è proprio quello!

CORRENTI. Non lo so, ma certo quella dichiarazione in Commissione ha lasciato tutti stupiti.

LIBERTINI. Il decreto-legge è un prendere o lasciare.

TEDESCO TATÒ. Adesso non esageriamo.

CORRENTI. Dipende da come lo si interpreta, perchè c'è la possibilità di emendamenti. Ma ieri, ci è stato detto: prendere o lasciare.

Allora noi, invece, molto democraticamente, riconosciamo al Governo il diritto di indirizzare le sue scelte politiche, anche in materia criminale, però rivendichiamo al Parlamento il suo ruolo di tutore dei valori fondamentali e, quando riteniamo che questi valori possono essere in qualche misura, se non incisi gravemente, anche soltanto scalfiti, dobbiamo poter manifestare il nostro dissenso o avanzare delle proposte alternative.

Veniamo quindi al contenuto di questo decreto. C'è innanzi tutto una proposta all'articolo 1, che leggiamo nei seguenti termini, giacchè nessuno ce ne ha illustrati di altri: quella di una nuova disciplina sull'istituto cosiddetto della connessione, un istituto «fresco, fresco» perchè del nuovo codice di procedura penale. Ora, il nuovo codice di procedura penale, sull'onda di una serie di riflessioni, proprio quelle dei maxiprocessi, apporta uno stop agli stessi. La nuova definizione di connessione, così come voluta, ripristina i maxiprocessi. Riteniamo quello del maxiprocesso un *monstrum* giuridico. Un processo in cui ci sono 450-500 imputati è cosa dove la giustizia può essere solo negata, giacchè sono totalmente spersonalizzati, tant'è che esiste ed è dimostrata la totale incapacità di controllo dibattimentale.

Infatti, quando il presidente di un tribunale o di una corte per sapere di quale imputato si parla deve avvalersi del *computer*, la giustizia non si amministra più, altrimenti la lasceremmo alle macchine. Nel processo di Palermo, quello con 450 imputati, signor Ministro, il presidente della corte doveva servirsi del *computer* per sapere di chi stava parlando.

Allora noi abbiamo ascoltato, vorrei dire con reverente ossequio, l'esperienza – maturata in sede di Commissione antimafia – che ci ha portato in questa sede il senatore Chiaromonte, che ha lasciato uno spazio in questo senso dicendo che la materia è quantomeno opinabile. Dobbiamo certamente prenderne atto in termini di sperimentazione e vedere cosa si può fare ricordando però che la politica contro la mafia non può esaurire interamente la politica giudiziaria e che esistono valori fondamentali quali, per esempio, la tutela dell'imputato, che vanno rispettati come è elementare in uno Stato di diritto.

Sulla procura distrettuale, credo che ci si sia mossi, nella proposta governativa, dalla valutazione positiva di quelli che furono i *pool* antimafia, che hanno dato buoni frutti e non possono essere disattesi. Quindi, ritengo in qualche misura giusto trovare gli strumenti perchè vi sia una unità di intento processuale dell'ufficio del pubblico ministero: di questo non mi sdegno molto. Ora, vorrei provare per un attimo a fare un discorso tecnico in sede politica: la tecnica non può essere sempre buttata via quando si fa una legge e, definendo la procura distrettuale,

noi che cosa pensiamo e immaginiamo? Un ufficio che, per il suo particolare coordinamento, riesca ad acquisire le fonti di prova.

Dobbiamo avere molto ben chiara la distinzione che il nuovo codice di procedura penale individua tra fonti di prova, mezzi di prova e prove. Allora è possibile che la procura distrettuale, perchè organizzata in ufficio unitario, perchè dotata della possibilità di funzionare con questo ordinamento, riesca ad acquisire fonti di prova. Ma la prova diventa tale al dibattimento; ed al dibattimento come ci si va? Di fronte ad un giudice che questa struttura non ha. Quindi non può essere questa la risposta seria, non può essere questa l'intenzione.

Vi preghiamo di credere che a noi non piacciono i tribunali speciali, quelli definiti aprioristicamente in relazione a certe situazioni. Però diciamo che, magari in termini di diritto transitorio, se proprio si deve decidere un accentramento coordinativo, dobbiamo realizzarlo in termini che non strappino il sistema, l'ordinamento. Qui c'è l'ulteriore, grave *impasse*: abbiamo una struttura processuale in virtù della quale il pubblico ministero, così coordinato nella procura distrettuale, acquisisce le fonti di prova e le rassegna ad un giudice per le indagini preliminari che non è quello presso il giudice naturale. Ed è ovvio che sia così, perchè altrimenti, quando deve sollevare un incidente probatorio, cosa fa? Fa un sacco di strada? Non è possibile. E quando deve andare al filtro di merito costituito dall'udienza preliminare del GIP, come fa? A chi si rivolge? Vi rendete conto di quale strappo ordinamentale stiamo introducendo? Si badi: il GIP è giudice di merito, è il primo filtro processuale di merito. Ebbene, lo troviamo là dove non esiste il giudice del dibattimento.

Non può essere questa la risposta. Allora, anche se non ci piacciono i tribunali speciali, visto che esiste questa situazione di allarme e che, per esempio, ai tempi del terrorismo furono adottate leggi speciali, che mi piacevano ancora di meno, ma che hanno dato i loro frutti e poi sono state abbandonate, è possibile seguire questa strada. Ma facciamolo bene, facciamolo attraverso i tribunali distrettuali. Spero di avere illustrato la nostra proposta dandole qualche contenuto tecnico.

Dobbiamo aggiungere un sospetto. Non crediamo ad una vostra aprioristica antipatia per l'organico dei pubblici ministeri, ma esiste il sospetto che con la creazione di questo pubblico ministero specializzato, staccato – stando all'impianto da voi predisposto – dal giudice naturale, si faccia un primo passo nella spaccatura verticale tra il ruolo requirente e quello giudicante. Conoscete la nostra assoluta contrarietà a questa impostazione e qui, sia pure non voluto – ve ne voglio dare atto –, riscontriamo un primo passo in tale direzione. Potremmo invece seguire la strada già intrapresa per i reati ministeriali o per quelli relativi all'*insider trading*, per i quali pensammo, vista l'estrema tecnicità della materia, alla valutazione da parte di un giudice specializzato – e non speciale –. Potremmo costruire così un'ipotesi che noi proponiamo in termini di emendamento.

A proposito della procura nazionale antimafia, i nostri timori diventano non stupidamente barricadieri, ma radicali. Si è detto che il coordinamento nazionale delle indagini è assolutamente necessario rispetto alla diffusione del fenomeno criminale anche al di fuori delle

regioni di origine; si è citato il riciclaggio del denaro e altri fenomeni che si diffondono ormai in tutta Italia. Questo è stato il primo *input* intellettuale. Poi si è detto: attenzione, è appena stata istituita la DIA, uno strumento di polizia centrale che unisce le tre forze dell'ordine, e sarebbe bene che fosse l'autorità giudiziaria nella sua indipendenza a coordinarle. Di fatto questo coordinamento appare molto difficile: condivido quanto ha detto il senatore Onorato, visto che è tutto da chiarire il grado di autonomia garantito, soprattutto per lo spregio che dell'articolo 358 del codice penale è fatto dai procuratori della Repubblica. È ancora da chiarire quanto questo coordinamento sia possibile. A me pare che proprio l'avere a disposizione quello strumento eccezionale che è la polizia giudiziaria centralizzata faccia della procura nazionale, come l'avete delineata, un organo mostruosamente potente, virtualmente incontrollabile.

Signor Ministro, così noi istituiamo un altro servizio, e ciò fa nascere in noi qualche vago terrore, ma – ripeto – non lo attribuisco alle sue intenzioni – per carità – è nella logica dei fatti. Noi attribuiamo aprioristicamente un potere. Invece, vorrei far presente che la nostra proposta, che non stravolge l'impianto di una necessità di centralizzazione, nasce da una logica del tutto diversa; prima di tutto perchè è compatibile con il sistema e con l'ordinamento, poi perchè prevediamo questo ufficio specializzato e di coordinamento presso la procura generale della Cassazione. Se è vero che l'esigenza è quella di un coordinamento centralizzato, perchè dobbiamo avere questa procura nazionale specializzata? A tale esigenza si può già ora rispondere con un ufficio, in termini burocratici, ma sotto l'alto controllo del procuratore generale della Cassazione. Dunque, a una logica di attribuzione aprioristica di potere opponiamo una possibilità che questo ufficio, in trincea, diventi un potere dello Stato, perchè se riuscirà a combattere la criminalità acquisterà potere nei fatti, non per un regalo aprioristico che – ripeto – costituisce questa sorta di mostro giuridico al quale diamo uno strumento operativo che nel passato non ha dato che cattivi frutti: quello della avocazione.

Gli strumenti sono sostanzialmente due: una capacità di direttiva, cioè un potere di coordinamento in senso molto lato, corroborato dallo strumento tecnico della avocazione. Signor Ministro, qui non dobbiamo ingannarci: cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che un procuratore della Repubblica, sia pure distrettuale, compirà le indagini che gli indica il procuratore nazionale che, per il fatto di essere uno, collocato ad un livello paritetico rispetto al procuratore generale della Cassazione, per sua natura sarà influenzabile dal potere politico, che può essere ben rappresentato da uno come lei, ma può essere rappresentato da uno che non merita, da una persona con scarsa sensibilità democratica. Ci vogliamo preoccupare di tutto questo?

Questo procuratore nazionale potrà fare le indagini e le inchieste che vuole, omettendo quelle che non gli piacciono.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Non si è mai posto il problema che questo rischio esiste da 40 anni in rapporto ai 2.000 pubblici ministeri del nostro paese? Lo vede solo riferito a questo nuovo procuratore?

CORRENTI. No, affatto: infatti ho visto con terrore l'istituto della avocazione concesso ai procuratori generali di corte d'appello in ordine a reati commessi da funzionari della pubblica sicurezza. Lei sa che fine fanno normalmente questi processi? Scompaiono, non si fanno mai.

Quindi lei ha ben ragione, ho un santo terrore della avocazione come istituto generale, che mi deriva proprio dall'esperienza che ho vissuto fino ad ora. Tengo poi a farle osservare che non sono un magistrato, semmai sono dall'altra parte della barricata e mi preoccupo di quello che succederà in termini difensivi quando un tribunale, distrettuale finchè si vuole, ma, nel suo impianto, un piccolo tribunale di provincia, si troverà a giudicare quando la pubblica accusa sarà rappresentata da questo importantissimo e preponderante strumento nazionale costituito dalla procura nazionale antimafia. Che forza avrà questo tribunale di dire che qualcuno è innocente o colpevole? Su di esso incomberà una cappa oppressiva di tipo accusatorio – questa volta mi riferisco alla mia esperienza professionale – per cui ben difficilmente avremo giustizia.

Anche qui, proprio in spirito collaborativo, non vi proponiamo una soluzione alternativa, perchè vorrebbe dire non farne niente.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Il problema che tutti osserviamo è che nei processi di mafia purtroppo la pubblica accusa soccombe o perchè non riesce a fare le indagini o perchè viene smentita nel primo grado di giudizio o nel secondo o, quando riesce a sopravvivere, ci pensa la mannaia della Cassazione. Non è questo uno dei problemi? Allora perchè lei è preoccupato di una pubblica accusa oppressiva in questo campo?

CORRENTI. No, me ne guardo bene: ho risposto solo alla sua osservazione, quando mi chiedeva se ho visto cosa è successo fino ad ora. Certo che l'ho visto; parlavo della avocazione e ne ho constatato gli effetti deteriori.

Attenzione però, signor Ministro, la pubblica accusa è soccombente per altre ragioni: perchè non ha strutture operative, perchè non ha mezzi, perchè le diamo una legislazione penale che fa paura. Ad esempio, in materia di reati sulla caccia, è in gestazione un provvedimento in cui si prefigurano 36 nuove figure criminose. È soccombente...

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* È soccombente perchè passano gran parte del tempo a disputarsi i processi, come nel caso di Taurisano e Coci, o come nel caso di Agrigento, dove, dopo l'uccisione di Livatino, c'è un solo sostituto che dovrebbe fare la guerra alla mafia, in una delle lande di mafia, o nel caso eccezionale di Locri, dove c'è un procuratore più sperimentato e più capace; ma diversa è la situazione di Palmi, di Reggio Calabria. Queste sono le ragioni vere; in molti casi non ci sono neppure gli uffici, o comunque non funzionano o comuque sono in mano, per vuoti di organico, solo ad uditori giudiziari. Giri al Sud e vedrà.

LIBERTINI. Ma a questo deve pensare il Ministro.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Ho messo a disposizione del CSM un provvedimento che gli consente di trasferire nelle sedi più esposte i giudici più sperimentati, ma il CSM non lo fa. Non posso farci niente.

LIBERTINI. Lo sta facendo in questi giorni.

MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Lo sta facendo oggi per la prima volta dopo una lunga polemica.

CORRENTI. Signor Presidente, concludo, anche perchè credo di avere esaurito il tempo a mia disposizione, dicendo che se il Ministro ha dei dubbi li può fugare: noi le anticipiamo, signor Ministro, che, il nostro atteggiamento dipenderà dalla misura in cui saranno ragionevolmente considerati i nostri emendamenti, che – ripeto – non sono stravolgenti rispetto al vostro disegno complessivo, essendo disponibili anche ad esprimere un voto favorevole. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica stasera, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 20*).

Allegato alla seduta n. 628

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO, ANDRIANI, PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, POLLINI, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI e SPOSETTI. – «Abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari e trasformazione dei consorzi agrari in cooperative» (3115);

PETRARA, TORNATI, NEBBIA, CARDINALE, GIANOTTI, SENESI, GIUSTINELLI, LOPS, SCARDAONI, NESPOLO, ANDREINI, MONTINARO, PELLEGRINO, IMBRÌACO, RANALLI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ e SCIVOLETTO. – «Delega al Governo ad emanare norme in materia di contenimento dell'inquinamento nelle mura domestiche e negli ambienti di vita collettiva» (3116);

ALBERICI, CALLARI GALLI, TEDESCO TATÒ, NOCCHI, LONGO e CHIARANTE. – «Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (3117).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: CANNATA ed altri. – «Soppressione dell'Ente autonomo per l'acqueddotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (2291), già assegnato in sede referente alla 13ª Commissione permanente, è nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2968.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 18 dicembre 1991, il disegno di legge: Deputati VOLPONI ed altri. – «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie» (2559) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) – già assegnato in sede deliberante alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) – è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Regolamento.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BEORCHIA ed altri. – «Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione» (1826);

BEORCHIA. – «Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico» (2695);

«Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza» (2869) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni*;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RIZ e RUBNER. – «Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani» (33);

Deputati MATULLI ed altri. – «Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze» (2820) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: BAUSI ed altri. – «Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (840);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GALEOTTI ed altri. – «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (822-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*), *con modificazioni*;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati CRISTOFORI ed altri. – «Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali» (2967) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Misure urgenti in materia di occupazione» (3082).

Inchieste parlamentari, approvazione di proposta di proroga

Nella seduta di ieri la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato la seguente proroga di inchiesta parlamentare:

ACQUARONE ed altri. – «Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni» (*Doc.* XXII, n. 16-*bis*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 9 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti, che saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti, sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 13 dicembre 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri». Sentenza n. 448 del 4 dicembre 1991 (*Doc.* VII, n. 319);

dell'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorchè il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata. Sentenza n. 449 del 4 dicembre 1991 (*Doc.* VII, n. 320);

dell'articolo 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorchè postuma, meno di un anno. Sentenza n. 450 del 4 dicembre 1991 (*Doc.* VII, n. 321).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

GUALTIERI. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che opera in Italia e in Europa una società che si è autoproclamata «*European Business School* – Università europea di economia, finanza e *management*»;

che questa società è stata costituita nell'ottobre 1989 come srl «EBS-Italia»;

che questa srl è stata a sua volta costituita a Roma nel dicembre 1988 dall'amministratore unico, Stefano D'Anna, di 48 anni, e dal fratello Elio, di 45, entrambi napoletani, con un capitale sociale di soli 20 milioni;

che nel gennaio 1989 questa società ha partecipato all'asta per la vendita della prestigiosa Villa del Ferlaro, a Collecchio (Parma), aggiudicandosi l'immobile, ora sede della cosiddetta Università, per 2 miliardi e 150 milioni, grazie alla decisione della Banca del Monte di Parma di accordare un mutuo ipotecario di 1 miliardo e 800 milioni alla società;

che nell'ottobre 1989 la «EBS-Italia» ha aumentato il capitale portandolo a 700 milioni, anche grazie all'ingresso al 25 per cento di un nuovo socio: la società anonima Brino Holding AG di Zurigo (Svizzera), priva di uffici e di personale propri, di cui è amministratore unico tale Bruno Widner, di Zurigo;

che l'*European Business School*, valendosi di docenti dell'Università di Parma e di dirigenti d'azienda, organizza corsi quadriennali molto costosi (oltre 10 milioni di lire l'anno) per studenti ai quali viene poi rilasciato un diploma privo di qualsiasi valore, anche se è stato richiesto il suo riconoscimento da parte dello Stato;

che, sfruttando l'indiscusso prestigio della sede, la «EBS-Italia», nel tentativo di accreditarsi come filiale italiana della «maggiore scuola imprenditoriale europea» con sedi anche a «Londra, Parigi, Francoforte, Madrid e Praga», ha ottenuto la partecipazione all'inaugurazione degli anni accademici di personalità di rilievo come l'onorevole Emilio Colombo, di ambasciatori e diplomatici di vari paesi;

che per la sede di Praga, la sola che risulta attiva oggi, ha ottenuto sostegno dal Ministero del commercio con l'estero;

che la serietà dell'Istituto, al quale sono iscritti un centinaio di giovani diplomati, è messa in dubbio anche dal fatto che nella sua sede legale di Roma, in via del Babuino 29, ha un semplice recapito con segreteria telefonica e che alla stessa segreteria è collegato il recapito della «Margutta Vegetariano», una srl interessata alla gestione di due ristoranti ed amministrata da Claudio Vannini, un romano di 38 anni, collaboratore della «EBS-Italia»;

che sia il Vannini sia l'amministratore della «EBS-Italia» Stefano D'Anna sembrano far parte di una sorta di associazione con risvolti mistici della quale appare come capo riconosciuto Elio D'Anna, detto «il Santone», per aver costituito una setta indiana yoga che vorrebbe trasformare il mondo con la musica e l'attività sportiva;

che detto D'Anna già nel 1982 aveva fondato a Massa Carrara la snc «La quarta via», poi trasformata in «Quora», che gestisce il bar pizzeria «Grattacielo», affermando la sua spiccata personalità sugli altri soci, tra cui il fratello Stefano e Sossio Mosca, un insegnante di educazione fisica, cuoco e commerciante con precedenti per truffa;

che, con il pretesto della disciplina ascetica, sembra che in realtà il D'Anna, pregiudicato per assegni a vuoto e reati tributari, abbia approfittato di coloro che aderivano alla sua setta, riducendoli – anche con punizioni corporali – in uno stato di prostrazione psicologica tale da indurli ad abbandonare la famiglia, così da essere incriminato dal tribunale di Massa per maltrattamenti e lesioni, procedimento tuttora in corso;

che la magistratura di Parma, pur avendo aperto un'inchiesta sull'attività della «EBS-Italia», ipotizzando i reati di truffa e di associazione per delinquere, l'ha poi archiviata, non essendo stati rilevati indizi sufficienti ad integrare tali ipotesi criminose,

l'interrogante chiede di sapere che valutazione diano i Ministri in indirizzo sia in merito all'indecorosa coabitazione di strutture di questo tipo con le istituzioni universitarie italiane, sia in merito alla troppo facile concessione di finanziamenti, sia in merito alla decisione dell'autorità giudiziaria di non intervenire per porre fine ad una situazione così incredibile.

(3-01757)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DUJANY. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che gli studenti universitari della Valle d'Aosta, «pendolari della domenica» tra Aosta e Torino, hanno protestato contro la soppressione, dall'8 dicembre 1991, del treno n. 2454, in partenza da Aosta alle 18,52 perchè, a detta delle Ferrovie, è stato sostituito dal «treno degli sciatori», in partenza da Aosta alle 17,50;

preso atto che un incontro fra rappresentanti della regione e delle Ferrovie dello Stato si è concluso con un atteggiamento di chiusura delle Ferrovie stesse, malgrado che detto treno viaggi sempre con frequenze altissime;

considerato che il servizio ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, gestita dai militari del Genio, provoca disagi alle popolazioni ivi residenti, a causa del continuo spostamento dei militari su altre linee ferroviarie per ovviare alle carenze di personale dovute ad agitazioni sindacali e della conseguente soppressione della maggior parte dei treni su detta linea;

ritenuto pure che il bilinguismo, sancito dalla legge costituzionale in Valle d'Aosta, non trova alcuna applicazione in detto settore,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire per il ripristino del treno n. 2454, in partenza da Aosta alle 18,52, o per una soluzione che non faccia pagare alla popolazione locale il grave disagio conseguente allo spostamento dei militari su altre linee

a seguito di scioperi ed infine per garantire il rispetto, anche nel settore ferroviario, della norma costituzionale sul bilinguismo.

(4-07434)

SANNA. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere se rispondano a verità le notizie relative alla soppressione della Delegazione veterinaria ubicata presso lo scalo portuale di Porto Torres (Sassari), attualmente unico centro per l'intera regione, con giurisdizione su tutti i punti di confine portuali ed aeroportuali dell'isola.

Considerato:

che la Delegazione, abilitata al controllo ed alle analisi sanitarie espressamente previste dalle norme vigenti, costituisce un servizio vitale per una molteplicità di attività economiche dell'isola, soprattutto per quei settori collegati all'importazione, trasformazione e commercializzazione dei pesci, delle carni e dei mangimi;

che, inoltre, la presenza nello scalo turritano di una struttura così importante ha consentito negli anni l'attivazione di nuovi scambi commerciali con il continente e con l'estero, con indubbio beneficio sia per gli operatori e gli imprenditori portuali, sia come effetto indotto per l'intera economia regionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che venga evitata la soppressione della Delegazione veterinaria, di un servizio, cioè, utilissimo alla collettività ed alle amministrazioni, indispensabile per le categorie imprenditoriali interessate.

(4-07435)

POLLICE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la scorsa settimana, durante la trasmissione televisiva «Mi manda Lubrano» (RAI 3), è stato evidenziato lo sconvolgente risultato di accertamenti effettuati sul prodotto denominato «mozzarella di bufala» e come tale posto in commercio;

che, in particolare, è stato affermato che moltissime ditte vendono per «mozzarella di bufala» un prodotto contenente soltanto basse percentuali di latte di bufala e che il fatturato di esso comporterebbe un patrimonio bufalino di 130.000 capi in lattazione, mentre ne esistono 41.000;

che tali frodi incidono non solo sul patrimonio del consumatore (il che è grave) ma sulla stessa salute fisica del medesimo (il che è delittuoso). È di comune dominio, infatti, che molti produttori utilizzano per ottenere la cosiddetta mozzarella di bufala, finanche le «paste magre di latte vaccino» provenienti dall'Europa del nord e destinate ad uso animale e non dell'uomo;

che sono immaginabili le conseguenze sul fisico di un ammalato al quale un medico prescriva per l'alimentazione una certa quantità di un qualsiasi formaggio a pasta filata: quell'ammalato non solo non riceve i benefici di quel prodotto ma viene alimentato addirittura con un prodotto nocivo;

che il 12 giugno 1985 il Parlamento, nel tentativo di sopprimere o almeno di ridurre le frodi nel settore, approvò una proposta di legge (primo firmatario l'onorevole Ventre) che prevede l'obbligo dell'incarto dei cosiddetti formaggi a pasta filata (legge n. 321 del 1985);

che tale legge impone al produttore di indicare sull'involucro gli ingredienti usati nonchè la ditta produttrice, di guisa che – nel caso di non conformità a tutte le prescrizioni – è possibile risalire al produttore con tutte le conseguenze di legge, attuando così quella tutela del consumatore sotto l'aspetto patrimoniale e della salute che le citate norme si prefiggono;

che l'interrogante ha potuto verificare come, nelle tre province nelle quali la gran parte della mozzarella di bufala viene prodotta (Caserta, Salerno, Latina), la legge di cui sopra viene in larghissima misura violata, con le conseguenze denunziate – appunto – nella trasmissione televisiva innanzi richiamata, senza che – cosa ancora più grave – alcun verbale venga elevato e quindi alcuna sanzione venga inflitta ai contravventori;

che un tale diffuso stato di cose, oltre a ledere il consumatore, danneggia il produttore onesto, costretto in definitiva a soccombere di fronte al concorrente sleale e disonesto;

che la fondatezza di quanto con la presente viene denunziato è dimostrata dal fatto che ci si trova di fronte all'assurdo di un consumo del prodotto in continuo aumento e di un patrimonio di bufale immutato,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti disposizioni si intenda impartire agli organi di vigilanza competenti e quali altri provvedimenti si intenda adottare per porre fine alla situazione lamentata.

(4-07436)

POLLICE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* – Per sapere se risponda al vero che la signora Lea Favorini, già dipendente della locale Cassa di Risparmio di Fermo (Ascoli Piceno) in seguito ad assunzione senza concorso, consorte del dirigente della pretura di Fermo, dottor Giuseppe Silipo, è stata di recente posta anticipatamente in quiescenza con erogazione immediata della pensione a carico del fondo integrativo aziendale della stessa Cassa di Risparmio in seguito a presunto stato d'invalidità al lavoro, cagionata, a quanto è riferito, da una menomazione della capacità visiva la quale, tuttavia, non sembra affatto pregiudicare la guida dell'autovettura tuttora condotta senza difficoltà dalla citata consorte del magistrato di Fermo.

Premesso inoltre:

che la signora Carla Marini, tesoriere del comune di Campofilone (Ascoli Piceno), si è vista presentare dalla Cassa di Risparmio di Fermo un presunto credito, vantato nei confronti di lei personalmente in ragione del suo ufficio di tesoriere;

che il comune di Campofilone denunciava la Marini per sottrazione di denaro pubblico appartenente ad esso comune;

che la stessa Marini provvedeva a denunciare la Cassa di Risparmio di Fermo adducendo che la sottrazione non era stata fatta da lei ma dalla Cassa di Risparmio contro la sua volontà, cosicchè ella era vittima e non autrice di tale sottrazione;

che contro ogni principio di razionalità, di logica e ogni ragione del diritto la detta Marini veniva rinviata a giudizio mentre la sua denuncia contro la Cassa veniva archiviata,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che i fatti narrati siano indizio d'una situazione degenerata dell'ambiente fermano, sostanziantesi in una prassi giurisdizionale ed amministrativa in contrasto con la collettività, al punto che non si ha pudore di esentare la Cassa di Risparmio dal rispondere di fronte al giudice penale per appropriazione indebita ai danni d'un ente pubblico, ma si mette in stato d'accusa la stessa vittima dell'appropriazione indebita, il tesoriere del comune di Campofilone;

quali iniziative si intendano prendere per accertare ed eliminare le abnormità riferite, ponendo fine ad anni di silenzio e d'inerzia, da cui la consorteria della Cassa di Risparmio di Fermo ha tratto non già motivo di prudenza, ma soltanto garanzia d'impunità e stimolo ad ulteriore opera di corruzione.

(4-07437)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il personale del carcere di Brindisi, attraverso il sindacato CISL, ha annunciato l'inizio dello stato di agitazione per l'assoluta carenza di unità per il servizio interno e per il piantonamento;

che, in particolare, l'organico del carcere di Brindisi è inferiore almeno del 25 per cento rispetto al personale necessario per assolvere ai diversi e delicati compiti;

che occorrerebbero altre 16 unità per il servizio interno e 30 per i piantonamenti;

rilevato:

che le innanzi indicate carenze sono state ripetutamente segnalate già da tempo;

che, per poter assolvere ai compiti d'istituto, il personale è costretto a fare eccessive ore di straordinario, senza alcuna possibilità di usufruire in modo adeguato delle ferie e dei riposi;

considerato:

che dal 9 gennaio 1992 il personale deve assolvere anche ai nuovi compiti previsti dalla legge di riforma;

che il territorio della provincia di Brindisi è purtroppo interessato dalla presenza della criminalità organizzata e ciò rende ancora più necessarie una maggiore funzionalità del carcere di Brindisi e una adeguata professionalità da parte degli operatori,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per dare un'adeguata risposta alle giuste richieste del personale del carcere di Brindisi.

(4-07438)

SIGNORELLI. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* – L'interrogante chiede di verificare se le autorità competenti abbiano compiuto tutti i controlli dovuti in merito al taglio dei boschi cedui in località Angarano, Turchina e Monte Romano, siti nella provincia di Viterbo, dove le matricine, gli alberi che per norma di legge debbono essere lasciati integri per servire di riferimento per la crescita delle macchie, appaiono rispettate soltanto nelle zone più visibili dalla strada, mentre all'interno subiscono un abbattimento selvaggio.

Tutto questo è contenuto in una pubblica denuncia effettuata da parte del consigliere comunale del MSI-DN di Tarquinia, Mario Rotatori, da varie settimane, senza che si siano verificate nel frattempo apprezzabili modificazioni del trattamento disboschivo segnalato.

L'interrogante pertanto chiede di sapere, una volta verificata la veridicità dei fatti segnalati, quali eventuali provvedimenti si intendano prendere, laddove non siano già stati presi, per eventuali comportamenti omissivi tenuti da parte degli enti preposti.

(4-07439)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che la legge 5 dicembre 1985, n. 730, che disciplina l'agriturismo, dà alle regioni il compito di redigere il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree urbane, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale;

che la suddetta legge dispone che la regione, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuova attività di studi e di ricerca sull'agriturismo e curi, mediante opportune iniziative, la formazione professionale, nonchè incentivi e coordini, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostenga la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e internazionali a carattere sperimentale;

che la regione Sicilia non risulta ancora aver provveduto a stabilire gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale e ad indicare le zone di prevalente interesse agrituristico,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno provvedere al fine di chiarire i motivi del ritardo dell'applicazione della succitata legge.

(4-07440)

FRANCHI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso che il complesso per la lavorazione, surgelazione ed essiccazione dei prodotti ortofrutticoli di Giulianova (Teramo), realizzato con fondi dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha rappresentato il risultato di lotte operaie, contadine e di popolo degli anni '70, che fecero seguito alla chiusura dello zuccherificio da parte della Sadam;

considerato che la costruzione dell'impianto fu affidata in concessione all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo dell'Abruzzo per la spesa di lire 3.746.620.465;

considerato altresì che il complesso in parola aveva lo scopo di incentivare l'introduzione di nuove colture nell'intera zona, modificando i tradizionali canoni colturali sì da adeguarli ad una più ampia possibilità di meccanizzazione in vista di una fattiva industrializzazione agricola;

constatato che, dopo ritardi inspiegabili e spesso colpevoli, soltanto nel 1984 il Ministro dell'agricoltura provvedeva ad affidare in gestione

l'impianto alla società cooperativa COFA (Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo);

rilevato che il consorzio medesimo, a seguito di insormontabili difficoltà gestionali, ha cessato ogni attività produttiva determinando il licenziamento di oltre 120 unità lavorative e che il Ministro del lavoro ha emesso il decreto con il quale lo ha posto in liquidazione coatta amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situazione che si è creata presso lo stabilimento pubblico di Giulianova e se non ritenga, di fronte all'inettitudine e alle inadempienze del Governo regionale, di attivarsi, senza altro indugio, per individuare una proposta produttiva che sia capace di assegnare al complesso industriale per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli di Giulianova quel ruolo che fino ad oggi, per evidenti responsabilità, gli è stato negato.

(4-07441)

CASADEI LUCCHI, CASCIA, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che le trattative per il rinnovo dell'accordo interprofessionale degli agrumi è tuttora in fase di sospensione per le difficoltà di giungere ad una conclusione positiva a causa soprattutto delle posizioni assunte dal Ministro che, se è vero che ha invitato più volte gli interessati a concludere l'accordo, non ha provveduto a fornire a sua volta i riferimenti necessari alle parti per inquadrare adeguatamente l'impegno contrattuale;

che ulteriori pericoli al settore, ancora più gravi rispetto all'anno passato, potranno manifestarsi nella prossima campagna in considerazione della prevedibile crescente pressione concorrenziale, in particolare dalla Spagna;

che ancora non sono stati erogati al comparto gli appositi finanziamenti, pur approvati dal CIPE, nella misura di 90 miliardi per il 1991;

che del tutto indefiniti sono i tempi di approvazione del piano ortofrutticolo e nessuna proposta è stata finora avanzata relativamente all'entità degli aiuti nazionali per la corrente campagna,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda assumere al fine di assicurare il necessario quadro di riferimento di cui in premessa.

(4-07442)

BAIARDI. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che, in presenza della crisi economica che colpisce larghi settori dell'economia della provincia di Vercelli (che si manifesta con licenziamenti, cassa integrazione e chiusura di aziende), l'attività di carattere turistico che interessa la Valsesia, il Biellese e settori del Vercellese può rappresentare, anche in questi momenti di difficoltà, un comparto di possibile compensazione e ripresa;

che, non soltanto per la provincia di Vercelli, ma per tutto il paese l'attività di carattere turistico, per il numero di persone occupate

e per l'apporto di valuta, è certamente un settore di possibile riequilibrio dell'economia nazionale e della bilancia dei pagamenti;

che l'organizzazione mondiale del turismo prevede che questo comparto possa occupare nei prossimi anni il 25 per cento del personale del terziario avanzato;

che la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, tra cui quelle della provincia di Vercelli, in vista del Mercato unico, presuppone il coordinamento delle normative e delle iniziative in sede comunitaria,

l'interrogante chiede di sapere se il settore dell'economia turistica sia stato compreso nell'agenda degli incontri e degli accordi comunitari di Maastricht, il loro eventuale contenuto, oppure i motivi per cui questo settore sia stato ignorato.

(4-07443)

VITALE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

1) che l'ente Ferrovie dello Stato ha, con recente provvedimento, deciso di chiudere lo scalo merci della stazione ferroviaria di Caltagirone (Catania);

2) che tale provvedimento ha creato notevoli disagi agli operatori economici di Caltagirone e di altri centri viciniori, penalizzando ulteriormente una realtà che ha già notevoli problemi economici e sociali;

3) che lo stesso interviene in maniera immotivata su una struttura la cui validità si può ricavare da un'attenta analisi dei dati relativi al movimento e al rapporto degli stessi con quelli dell'anno precedente;

4) che si è determinata una situazione di grave tensione sociale che sta interessando amministrazioni locali, forze sociali, forze sindacali in conseguenza del succitato provvedimento,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se e con quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine alla situazione di gravissimo disagio determinatasi in conseguenza dell'incauto provvedimento adottato dall'ente Ferrovie dello Stato.

(4-07444)